



## **TRIBUNALE DI LARINO**

### **Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali**

Spett.le

Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati

Consiglio dell'Ordine dei  
Dottori commercialisti

e.p.c. Sig.

Presidente del Tribunale

SEDE

#### **OGGETTO: liquidazione giudiziale – indicazioni operative ai curatori.**

Con la circolare in oggetto si fornisce ai sigg.ri curatori un vademecum che riassume la disciplina della composizione negoziale.

Con l'occasione, si rammenta:

1. di eseguire il deposito telematico mediante l'utilizzo dei così detti "atti strutturati", con espressa avvertenza che in difetto la cancelleria rifiuterà il deposito;
2. di utilizzare i modelli di istanze e comunicazioni disponibili nel gestionale in uso;
3. di allegare all'istanza, ove il gestionale lo preveda, il modello del relativo provvedimento di cui si richiede l'adozione.

Larino, lì 16-4-2023

**Il Giudice**  
**Rinaldo d'Alonzo**



## LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ED I COMPITI DEL CURATORE

### SOMMARIO

1. Premessa.
2. Dichiarazione di apertura della liquidazione, formazione del fascicolo, nomina del curatore e requisiti per la nomina.
3. Accettazione dell'incarico, revoca e sostituzione.
4. Competenze del curatore nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale.
5. Gestione della procedura e reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore.
6. Deposito e prelievo di somme.
7. Comunicazioni telematiche.
8. Responsabilità del curatore e libro giornale.
9. Rapporti tra curatore e comitato dei creditori.
10. Relazioni e rapporti riepilogativi.
11. Gestione degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore e dei rapporti processuali pendenti.
12. Gestione degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori.
13. Trattamento degli atti pregiudizievoli ai creditori.

### Gestione dei rapporti giuridici pendenti.

14. Contratti relativi a immobili da costruire, contratti a carattere personale e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
15. Locazione finanziaria e vendita con riserva di proprietà.
16. Contratti ad esecuzione continuata o periodica, conto corrente, mandato, commissione.
17. Contratto di affitto di azienda e contratto di locazione di immobili.
18. Contratti di appalto e di assicurazione.
19. La gestione dei rapporti di lavoro subordinato.

### Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale.

20. Sigilli, inventario, consegna del danaro e dei documenti.

### Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

21. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e redazione del bilancio.
22. Avviso ai creditori e agli altri interessati.
23. Domanda di ammissione al passivo.
24. Predisposizione dello stato passivo, discussione, esecutività e comunicazione.
25. Le opposizioni allo stato passivo.
26. Domande tardive ed ultratardive.
27. Previsione di insufficiente realizzo.
28. Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.

### Esercizio dell'impresa.

29. Affitto dell'azienda o di suoi rami.



### **Liquidazione dell'attivo.**

- 30. Programma di liquidazione.**
- 31. Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco.**
- 32. Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti.**
- 33. Modalità della liquidazione.**
- 34. Sospensione della vendita.**

### **Ripartizione dell'attivo e distribuzione delle somme.**

- 35. Disciplina dei crediti prededucibili e dei conti speciali.**
- 36. Crediti assistiti da prelazione, partecipazione alla distribuzione dei creditori ammessi tardivamente.**
- 37. Riparti parziali, accantonamenti, pagamenti.**

### **Rendiconto.**

### **Ripartizione finale.**

### **Compenso.**

### **Chiusura della procedura.**

- 38. Casi di chiusura.**
- 39. Prosecuzione di giudizi dopo la chiusura.**
- 40. Decreto di chiusura, effetti della chiusura, casi di riapertura ed effetti della riapertura.**

### **Premessa.**

Ove si volesse studiare il brodo di pascenza nel quale è maturato il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si dovrebbe certamente partire dalla lettura della relazione illustrativa. Icastico il suo *incipit*: "*Il decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali*".

Quali fossero le ragioni di questa necessità riformatrice, ormai non più rinviabile, è presto detto. La legge fallimentare portava<sup>1</sup> le cicatrici di stratificazioni normative che si erano succedute nel corso di tre quarti di secolo, che a volte esprimevano visioni eterogenee delle procedure concorsuali (emblematici sono stati gli accenti pubblicitici piuttosto che privatistici con cui di volta in volta si è tentato di connotare la disciplina del concordato preventivo) e che l'avevano resa disorganica, costringendo interpreti ed operatori a faticose interpretazioni di soccorso, volte a rimediare alle aporie ed ai vuoti che venivano a trovarsi, tanto da scavare un solco profondo tra le disposizioni riformate ed il diritto vivente.

Vi era poi la necessità di rispondere alle sollecitazioni unionali, rappresentate dal

---

<sup>1</sup> Con la quale, è bene dirlo, gli operatori si dovranno confrontare ancora per un lungo periodo, come previsto dall'art. 390, il quale prevede che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa depositati prima del primo settembre 2021, nonché quelli pendenti a tale data, saranno definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare.



regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015<sup>2</sup>, dalla raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014<sup>3</sup>, dal regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione<sup>4</sup>, dai principi della Model law, elaborati in tema d'insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

In questo ambito non poteva abdicarsi alla necessità di passare in rassegna anche la disciplina del fallimento (che nel codice è diventata la liquidazione giudiziale), il quale non ha subito un processo di “ristrutturazione pesante”, quanto piuttosto un intervento di aggiustamento e chiarificazione. Questo tuttavia non deve trarre in inganno. Infatti, proprio la *voluntas legis* di operare una riforma complessiva della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha imposto al legislatore di passare in rassegna tutti gli strumenti della legge fallimentare e di verificarne la compatibilità rispetto al nuovo disegno normativo che si apprestava a realizzare, con la conseguenza che anche laddove il codice nulla innova non ci si trova dinanzi ad un silenzio omissivo: esso infatti costituisce comunque l'espressione di una meditazione e di una scelta consapevole. Il legislatore, cioè, laddove ha deciso di non cambiare lo ha fatto *causa cognita*, con ciò affermando la bontà della scelta normativa preesistente, nei termini in cui essa si è sedimentata nell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale.

Il dato emerge plasticamente dalla lettura della relazione illustrativa, nella quale molte volte si legge che il codice, nel recepire le disposizioni già contenute nella legge fallimentare, ha esplicitamente affermato di volerle confermare, in guisa da rinnovare una scelta normativa piuttosto che disinteressarsene.

A questo criterio interpretativo non si sottrae la rivisitazione della figura del curatore fallimentare, la cui fisionomia non risulta stravolta dal codice, per quanto non manchino elementi di significativa novità.

Certamente, quella che risulta completamente stravolta è la sistematica della disciplina, la quale impone di scrutinare il nuovo procedimento di liquidazione giudiziale, indagandolo dal punto di vista del curatore poiché la lettura del codice fa avvertire il bisogno di ritracciare la rotta della navigazione che egli deve seguire nell'adempimento del suo ufficio.

Si passeranno dunque in rassegna le funzioni della curatela declinandole secondo i segmenti in cui si articola la liquidazione giudiziale, i quali altro non sono che i diversi titoli e le diverse sezioni in cui si dipana il titolo quinto del codice.

### **Dichiarazione di apertura della liquidazione, formazione del fascicolo, nomina del curatore e requisiti per la nomina.**

Come nella legge fallimentare (art. 16), a mente dell'art. 49 comma 3 c.c.i. la procedura di liquidazione giudiziale si apre con sentenza, con la quale il Tribunale: nomina il giudice delegato, nomina il curatore, ordina al debitore il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori (ove non abbia già provveduto), fissa la prima udienza di verifica dello stato passivo entro 120 giorni (prorogabili non più a 180 ma a 150) assegna ai creditori termine fino 30 giorni prima dell'udienza di verifica per presentare istanza di insinuazione al passivo.

---

<sup>2</sup> In materia di efficienza ed efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno;

<sup>3</sup>, che ha ricordato la necessità di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce, e di dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono

<sup>4</sup>Recante principi i criteri generali per la strategia d'investimento e regole di gestione del Fondo di risoluzione unico.



Costituisce una novità il fatto che il Tribunale, con la sentenza, nomina altresì, “*se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore*”. la previsione ha una evidente funzione acceleratoria, poiché consente, ad esempio, di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell'esercizio provvisorio dell'impresa. Ai sensi dell'art. 137 ultimo comma, del compenso liquidato a questi soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso dovuto al curatore.

Alle medesime esigenze acceleratorie risponde altresì la previsione per cui già in sede di sentenza il curatore viene autorizzato dal Tribunale (non necessitando più, quindi, dell'autorizzazione del giudice delegato) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' art. 21 d.l. 31.5.2010, n. 78 convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122<sup>5</sup>, ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti, ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

L'art. 199 prevede che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale alla procedura e viene formato il fascicolo informatico.

Razionalizzandosi le previsioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 90 l.fall. è previsto che possono prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo (esclusi quelli secretati): i componenti del comitato dei creditori (costituisce una novità) e non più solo il comitato dei creditori nel suo complesso; il debitore; previa autorizzazione del giudice delegato, e sentito il curatore, i creditori ed i terzi in relazione agli atti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse.

La disciplina dei soggetti legittimati a svolgere l'ufficio di curatore è stata completamente ridisegnata.

Da un lato vengono confermate le categorie di soggetti già nominabili nel vigore della legge fallimentare<sup>6</sup> ad esse aggiungendosi quella dei consulenti del lavoro; dall'altro si confermano le condizioni di incompatibilità già previste dall'ordinamento<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Questa norma, concernente l'obbligo di trasmissione trimestrale delle fatture emesse all'Agenzia delle Entrate, è stata abrogata dall'art. 1, comma 916, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

<sup>6</sup> Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

<sup>7</sup> Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura. A queste cause ostative vanno aggiunte quelle di cui all'art. art. 35, comma 4-*bis* d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, per cui non possono ricoprire l'ufficio di curatore coloro che siano legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce



Costituisce una innovazione di particolare rilievo il fatto che per la nomina è richiesta l'iscrizione nell'albo istituito a norma dell'art. 356, ed il curatore viene individuato tenuto conto non più delle relazioni di cui all'art. 33 l.fall., ma di una serie eterogenea di dati. Invero, si tiene conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, e 9-quinquies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228<sup>8</sup>; degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni; delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico. Per i consulenti del lavoro si tiene inoltre conto, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o della sua omologazione.

### **Accettazione dell'incarico, revoca e sostituzione.**

A norma dell'art. 126 c.c.i. (analogamente all'art. 29 l.fall.) il curatore, entro i due giorni successivi alla comunicazione di nomina, deposita la dichiarazione di accettazione dell'incarico, nella quale deve: dichiarare (così come prescritto dall'art. 35.1<sup>9</sup>, comma primo, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159) di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della *legge 20 maggio 2016, n. 76*, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, né di avere con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione<sup>10</sup>; indicare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della *legge 20 maggio 2016, n. 76*, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento<sup>11</sup>.

Il Tribunale sostituisce d'urgenza il curatore che nei due giorni successivi alla comunicazione di nomina non accetta l'incarico.

La disciplina della revoca e della sostituzione del curatore è contenuta negli artt. 134 e 135, a norma dei quali il curatore è revocato dal Tribunale con decisione assunta d'ufficio, oppure su impulso del giudice delegato, del comitato dei creditori, dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al passivo. È stata invece soppressa la possibilità che questi ultimi possano indicare un nuovo nominativo.

### **Competenze del curatore nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale.**

Un primo accadimento con il quale il curatore potrebbe essere chiamato a confrontarsi è quello dell'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, cui il codice dedica gli articoli 51, 52 e 53.

Il curatore è in primo luogo destinatario della notifica, eseguita dalla cancelleria

---

l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione.

<sup>8</sup> Trattasi: del rapporto finale da depositarsi unitamente all'istanza di chiusura del fallimento; del rapporto riepilogativo periodico del commissario giudiziale nel concordato preventivo.

<sup>9</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018.

<sup>10</sup> Si tratta delle cause di incompatibilità previste dall'art. 35, comma 4 bis d.lgs 6 settembre 2011, n. 159.

<sup>11</sup> Art. 35.1, comma secondo del citato d.lgs 159/2011.





della Corte di Appello, del reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, almeno 30 giorni prima della predetta udienza.

Il curatore valuterà quindi se costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, (eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la Corte di Appello), depositando in cancelleria una memoria in cui devono già essere indicati i mezzi di prova ed i documenti prodotti. Egli, poi, potrà proporre ricorso per cassazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza di appello.

Con la memoria di costituzione il curatore può chiedere alla Corte di Appello, quando ricorrono gravi e fondati motivi, di sospendere in tutto o in parte, temporaneamente, la liquidazione dell'attivo. È una novità il fatto che può essere richiesta anche la sospensione della formazione dello stato passivo<sup>12</sup> e del compimento di altri atti di gestione. L'istanza apre un sub procedimento in quanto il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore (o al commissario giudiziale), nonché al Pubblico Ministero.

L'art. 53 prevede che se la liquidazione giudiziale viene revocata restano comunque salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, ma l'attività di amministrazione dei beni e di esercizio dell'impresa torna al debitore. Il curatore (e gli altri organi della procedura) resta comunque in carica in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che si è pronunciata sulla revoca della liquidazione. Fino a quel momento il curatore:

- A) vigila sull'attività di amministrazione dei beni e di esercizio dell'impresa, che spettano al debitore;
- B) vigila sul rispetto dell'obbligo di deposito della relazione periodica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa che il debitore deve assolvere secondo le disposizioni date con la sentenza della Corte di Appello, e fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima;
- C) su richiesta del Tribunale esprime il proprio parere sull'autorizzazione al debitore (da rilasciarsi a cura del Tribunale) a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione;
- D) comunica la predetta relazione ai creditori e ne dispone la pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo al suo deposito in cancelleria oppure alla ricezione della comunicazione del provvedimento del tribunale che ne dispone la eventuale parziale segretezza<sup>13</sup>;
- E) segnala al Tribunale la violazione degli obblighi imposti al debitore dalla Corte di Appello; all'esito della segnalazione il Tribunale, accertata la violazione, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, con decreto che è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione<sup>14</sup>;

---

<sup>12</sup> Si ritiene in questa sede che rimanga sospeso, se la Corte di Appello accoglie la richiesta, anche il procedimento di formazione del programma di liquidazione.

<sup>13</sup> Le comunicazioni di cui alle lettere A) e B) non saranno chiaramente dovute in caso di segretezza parziale.

<sup>14</sup> Nel silenzio della norma, la trasmissione è a cura della cancelleria (a meno che il Tribunale non disponga che a provvedere sia il curatore).



- F) chiede al gd che sia liquidato il compenso dell'eventuale difensore della curatela<sup>15</sup>;
- G) presenta conto della gestione a norma dell'art. 231 (art. 116 l.fall.) curando i relativi adempimenti;
- H) provvede alla cancellazione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.

Revocata la liquidazione giudiziale, il tribunale liquiderà le spese della procedura e il compenso al curatore (su relazione del giudice delegato) tenuto conto delle ragioni dell'apertura della liquidazione giudiziale e della sua revoca. A questo proposito, costituisce importante novità il fatto che a mente dell'art. 147 TU spese di giustizia, (modificato dall'art. 366, comma primo c.c.i.) le spese della procedura e il compenso del curatore sono:

a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

a carico del debitore (il codice parla solo del debitore persona fisica ma nella relazione illustrativa non si rinvencono elementi per non estendere la norma anche al debitore persona giuridica; anzi, nella relazione si parla, genericamente, di debitore), se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

a carico dell'erario (a mio avviso) negli altri casi.

Ai fini della liquidazione la Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore, esonerando dunque il Tribunale da ogni incombenza in proposito.

### **Gestione della procedura e reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore.**

L'art. 128 c.c.i., dopo aver ribadito che il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e lo gestisce sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, e dopo aver ribadito che egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato (salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del Tribunale ed in ogni altro caso in cui non occorra la difesa tecnica) afferma che il curatore può assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica, nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa. Il correttivo ha inoltre specificato che la scelta dei difensori spetta sempre al curatore, anche nei casi in cui, per stare in giudizio, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato.

Viene ancora ribadito (art. 123): che il curatore propone al giudice delegato la liquidazione dei compensi e l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura; che è legittimato (art. 124) a proporre reclamo avverso i decreti del giudice delegato<sup>16</sup>; *che*

---

<sup>15</sup> L'adempimento non è espressamente previsto dalla norma ma secondo me rientra tra gli adempimenti del curatore, posto che l'art. 53 esplicita che gli organi della procedura restano in carica. In senso contrario si è affermato che "l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa non può richiedere la liquidazione degli onorari agli organi preposti al fallimento, ma deve proporre un'azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedurali speciali previsti dall'ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, tenuta al rimborso" (Cass.17 aprile 2008, n. 10099)

<sup>16</sup> Nel termine perentorio di 10 giorni (e comunque entro 90 giorni dal deposito del provvedimento) decorrenti: dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento, per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato





*egli* (art. 129) previa autorizzazione del comitato dei creditori, può delegare ad altri specifiche operazioni, salvo che non siano considerate non delegabili<sup>17</sup> e può essere autorizzato a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società.

L'art. 133 conferma che contro gli atti del curatore è ammesso reclamo per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato decide sul reclamo con decreto. Si specifica che il curatore deve conformarsi alla decisione assunta dal giudice delegato<sup>18</sup>, contro la quale può essere proposto reclamo a norma dell'articolo 124 (art. 26 l.fall.); quindi si segue oggi lo stesso procedimento previsto per il reclamo avverso tutti i decreti del giudice delegato.

### **Deposito e prelievo di somme.**

In tema di gestione delle somme riscosse, l'art. 131 prevede che il curatore deve aprire un conto corrente intestato alla procedura, presso un ufficio postale o una banca da lui scelta<sup>19</sup>.

Entro il termine massimo di dieci giorni le somme riscosse a qualunque titolo sono lì depositate, e la violazione di quest'obbligo è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.

La norma introduce alcune novità in tema di prelievo.

Dopo aver ribadito (analogamente a quanto faceva l'art. 34 l.fall.) che per prelevare le somme il curatore deve munirsi di mandato di pagamento (in difetto del quale l'istituto di credito non può eseguire l'operazione richiesta) del giudice delegato (e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, dell'autorizzazione di Equitalia Giustizia s.p.a.<sup>20</sup>) il quarto comma dell'art. 131 dispone che il mandato non è più sottoscritto solo dal giudice delegato, ma anche dal cancelliere, ed è trasmesso telematicamente alla banca, secondo la disciplina che sarà stabilita con apposito d.m. Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti<sup>21</sup>.

### **Comunicazioni telematiche.**

Particolare sottolineatura è stata dedicata alla individuazione dei canali per il tramite dei quali il curatore deve comunicare con i suoi interlocutori, introducendosi, con l'art. 10, la regola generale per cui le comunicazioni sono effettuate al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.

---

chiesto il provvedimento; negli altri casi dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato.

<sup>17</sup> Non sono delegabili: la compilazione elenco dei creditori e la redazione dell'ultimo bilancio, l'avviso ai creditori, la elaborazione del progetto di stato passivo, la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo, il programma di liquidazione.

<sup>18</sup> Ma a questa conclusione era già giunta la prassi.

<sup>19</sup> È chiaro tuttavia che il curatore dovrà tuttavia verificare se vi sono istituti di credito convenzionati con il Tribunale, nel qual caso è difficile ipotizzare che, pur legittimato a scegliere la banca di appoggio, possa determinarsi diversamente.

<sup>20</sup> La disposizione di Equitalia giustizia va richiesta essenzialmente per le somme assegnate in sede di riparto ai creditori che non si presentano o sono irreperibili, decorsi cinque anni dal deposito (ma in questo caso normalmente la procedura è chiusa, sicché la questione ha scarsa rilevanza).

<sup>21</sup> La disposizione acquisterà efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile del DGSIA, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica. Nel frattempo, resta tutto invariato.



Invece, per coloro che non hanno l'obbligo di munirsi di pec, per il debitore (o per il legale rappresentante della società di cui si è aperta la liquidazione giudiziale) ed in generale per i soggetti che hanno sede o risiedono all'estero, il curatore<sup>22</sup> deve attivare (con costi a carico della procedura ex art. 10 ultimo comma) un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per la procedura, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

A proposito di questa norma, la relazione illustrativa afferma che *“Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale assegnato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal codice dell'insolvenza. Si tratta di modalità idonee a semplificare e velocizzare le comunicazioni”*.

È dunque chiaro, che per *“semplificare e velocizzare le comunicazioni”* la norma ponga (a carico dei curatori, dei commissari giudiziali, ecc) un obbligo: quello di assegnare un domicilio digitale ai seguenti soggetti: ai creditori che non hanno l'obbligo di munirsene; ai soggetti che risiedono all'estero; al debitore.

Inoltre, è altrettanto chiaro che i costi di questo adempimento siano a carico della procedura.

Questa regola deve essere applicata anche nelle liquidazioni giudiziali, nonostante il disposto dell'art. 201, comma 3 let e) e comma 5 cci, i quali prevedono che nel depositare istanza di insinuazione al passivo debbano indicare l'indirizzo pec *“al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura”*, con l'avvertenza che in difetto si applica l'art. 10 comma 3 cci (e dunque la comunicazione avverrà mediante deposito in cancelleria).

Non vi sono infatti elementi per affermare che il legislatore, con le norme appena indicate, abbia inteso derogare, nella liquidazione giudiziale, alla regola di cui all'art. 10 cci sopra citato.

Il coordinamento tra le due disposizioni deve allora essere compiuto muovendo dal dato di partenza per cui l'art. 201, (che nella relazione illustrativa si afferma riprendere l'art. 93 l. fall., con il che si potrebbe comprendere un non perfetto allineamento della norma con l'art. 10 cci, che invece è di nuovo conio) essendo dettato per indicare le modalità di presentazione della domanda di insinuazione, si riferisce a tutti i creditori, senza operare la distinzione che invece alligna nell'art. 10 (creditori obbligati a dotarsi di pec e creditori non obbligati): da qui si spiega il riferimento all'obbligo di indicare l'indirizzo di posta elettronica, che equivale alla elezione di domicilio tipica di tutti gli atti introduttivi del giudizio, e che evidentemente non serve se il creditore ha ricevuto la comunicazione di attivazione del domicilio digitale di cui all'art. 10.

Questa ricostruzione, peraltro, trova ulteriore conferma nell'art. 201 comma 5, cci, il quale nel prevedere che nel caso di omessa indicazione dell'indirizzo o mancata consegna per causa imputabile al destinatario del messaggio si applica l'art. 10 comma 3, recepisce anche l'ultimo capoverso del comma 3, il quale prevede che la comunicazione mediante deposito in cancelleria si esegue anche nei confronti di coloro cui è stato assegnato un domicilio digitale.

Il comma terzo dispone che nei confronti di soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno provveduto ad istituire o comunicare il loro domicilio digitale,

---

<sup>22</sup> Ma la norma vale per tutti gli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure previste dal c.c.i., come espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 10.



le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria; alla comunicazione mediante deposito in cancelleria si procede anche nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica per cause imputabili al destinatario, sia che si tratti di soggetto tenuto a munirsi di domicilio digitale, sia che si tratti di soggetto cui il domicilio digitale è stato assegnato dal curatore.

Il comma 4 prevede infine un obbligo di conservazione dei messaggi inviati e ricevuti a carico degli organi di cui al comma 3, ma probabilmente si tratta di un rifiuto, poiché il riferimento è da intendersi agli organi di cui al comma 2 (e quindi 1). Gli organi tenuti alla conservazione, quindi sono tutti gli “*organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice*”.

### **Responsabilità del curatore e libro giornale.**

Dopo aver ribadito che il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, il che rende applicabile al curatore la disciplina dell'art. 2236 c.c., l'art. 136 conferma per il curatore l'obbligo di tenuta del libro giornale, a proposito del quale introduce tuttavia talune novità.

In primo luogo viene superata la previsione in forza della quale il libro giornale doveva essere vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori<sup>23</sup>: il registro, infatti, diviene informatico<sup>24</sup>, e deve essere consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori.

Resta fermo che in esso il curatore deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, dovendo provvedere, con cadenza mensile, a firmarlo digitalmente ed approvare la marca temporale<sup>25</sup>, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

### **Rapporti tra curatore e comitato dei creditori.**

Si ritrova nell'art. 140 l'affermazione (prima contenuta nell'art. 142 l.fall.) per cui il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime i pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Ai fini della nomina del comitato<sup>26</sup> da parte del giudice delegato, (che deve avvenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'apertura della liquidazione giudiziale, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo, o precedentemente), il curatore è tenuto ad una serie di adempimenti.

In primo luogo inviterà i creditori a far parte del comitato; quindi, provvederà a comunicare al gd l'elenco dei creditori resisi disponibili. Provvederà poi a comunicare al gd, all'esito della nomina da questi compiuta, l'intervenuta accettazione; infine convocherà il comitato entro 10 giorni dalla sua costituzione ai

---

<sup>23</sup> Ed in sua assenza dal giudice delegato.

<sup>24</sup> È specificato nel comma quinto che “*il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie*”.

<sup>25</sup> Si ricordi che a norma dell'art. 47 del D.P.C.M. 22/02/2013 (recante “*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali*”) una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta, in grado di garantire l'esattezza del riferimento temporale di un documento.

<sup>26</sup> La cui composizione numerica è rimasta ferma in tre o cinque membri.



fini della nomina del presidente.

Non vi sono modifiche a proposito della sostituzione dei membri del comitato dei creditori (art. 139 ccii). Costituisce invece una novità meritevole di nota quella per cui il rimborso spese ed il compenso<sup>27</sup> del comitato dei creditori non è più deciso dai creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi al passivo, bensì dal giudice delegato, che provvede su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore.

Le attività per le quali il curatore deve richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori sono indicate, in primis, dall'art. 132 c.c.i. (riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo delle cauzioni, accettazione di eredità e donazioni, altri atti di straordinaria amministrazione).

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dal parere sulla convenienza della proposta. Dell'operazione deve essere anche informato il giudice delegato, salvo che la stessa non sia già stata autorizzata con il programma di liquidazione quando il valore dell'atto sia superiore a cinquantamila euro, o abbia ad oggetto transazioni.

Sono poi disseminate nel codice altre ipotesi in cui il curatore deve richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori. Esse sono:

- Art.129 nomina di delegati per specifiche operazioni;
- Art. 129 nomina di coadiutori;
- Art. 132, comma primo, c.c.i. riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzione di pegni, svincolo delle cauzioni, accettazione di eredità e donazioni, altri atti di straordinaria amministrazione
- Art. 142, rinuncia ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi
- Art. 172 subentro o recesso dai contratti pendenti al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. Stessa autorizzazione è prevista, dall'art. 174 (contratti aventi ad oggetto immobili da costruire) e 175, con riferimento ai contratti strettamente personali stipulati dal debitore.
- Art. 178 subentro nei contratti di vendita con riserva di proprietà quando il prezzo deve essere pagato a termine o a rate.
- Art. 184 (commi primo e terzo) recesso dal contratto di affitto di azienda stipulato dal debitore quale concedente o affittuario
- Art. 185 (commi primo, secondo e terzo) recesso dal contratto di locazione.
- Art. 186 subentro nel contratto di appalto.
- Art. 213 programma di liquidazione (qui la norma parla di "approvazione")
- Art. 213 (comma 2) non acquisizione all'attivo o rinuncia alla liquidazione di uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.
- Art. 222 (comma terzo) pagamento dei crediti prededucibili.

In altri casi poi il comitato dei creditori deve essere avvisato, sentito o comunque deve esprimere un parere nei seguenti casi:

- Art. 134 procedimento di revoca del curatore. Il comitato dei creditori deve essere preventivamente sentito dal Tribunale.

---

<sup>27</sup> Resta ferma la misura massima del 10% di quello liquidato al curatore.



- Art. 146 Dispone che nell'individuare (al fine di sottrarli alla liquidazione) i beni e i diritti di natura strettamente personale, nonché gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, il giudice delegato provvede con decreto, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
- Art. 147 Alimenti al debitore. (art. 47 l.fall.) Nel concedere il sussidio al debitore, il giudice delegato provvede sentito il curatore ed il comitato dei creditori.
- Art. 152 (art. 53 l.fall.) sulla richiesta del creditore di realizzare crediti privilegiati al di fuori del programma di liquidazione il giudice delegato provvede sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. Stesso procedimento è previsto per autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita.
- Art. 176 (art. 72-ter l.fall.) A proposito dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare, prevede che il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società.
- Art. 189 I rapporti di lavoro subordinato pendenti alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori il subentro o il recesso.
- Art. art. 195 (art. 97 l.fall.) Il comitato dei creditori deve essere "avvisato" (unitamente al debitore) dal curatore prima che questi proceda alle operazioni di rimozione dei sigilli e redazione dell'inventario.
- Art. 196 (art. 87-bis l.fall.) Il comitato dei creditori deve essere sentito, unitamente al curatore, nel caso in cui il giudice delegato intenda disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto di beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
- Art. 209 (art. 102 l.fall.) La richiesta del curatore di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali (se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo) deve essere corredata dal parere del comitato dei creditori.
- Art. 211 (art. 104 l.fall.) Esercizio provvisorio. Il comitato dei creditori deve esprimere il proprio parere sull'apertura dell'esercizio provvisorio. Deve essere convocato trimestralmente dal curatore sull'andamento della gestione. Deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio, che deve cessare, su ordine del giudice delegato, se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità. Deve essere informato dal curatore circa l'esistenza di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio, e deve essere conseguentemente sentito dal Tribunale (unitamente al curatore) prima che sia ordinata la cessazione dell'esercizio.
- Art. 212 (art. 104-bis l.fall.) Il giudice delegato autorizza l'affitto d'azienda previo parere favorevole del comitato dei creditori. Il comitato dei creditori deve esprimere il parere sull'eventuale riconoscimento, in seno al contratto di affitto, del diritto di prelazione e sulla possibilità che il curatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di affitto.
- Art. 217. Il comitato dei creditori è chiamato ad esprimere il proprio parere quando venga chiesto al giudice delegato di sospendere operazioni di vendita,





qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

- Art. 235 comma 2 (art. 119 l.fall.) Il comitato dei creditori deve essere sentito nei casi in cui la procedura deve essere chiusa perché risulta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
- Art. 241 (art. 125 l.fall.) In tema di concordato nella liquidazione prescrive che il comitato dei creditori deve esprimere il proprio parere sulla proposta di concordato, e nel caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori.
- Art. 245 (art. 129 l.fall.) A proposito del giudizio di omologazione dispone che, se la proposta è stata approvata, il giudice delegato con decreto fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per il deposito da parte del comitato dei creditori di una **relazione** motivata col suo parere definitivo.

Con disposizione identica a quella di cui all'art. 133 c.c.i. viene confermato dall'art. 141 che contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore (così come il debitore e ogni altro interessato) può proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo, sentite le parti, con decreto reclamabile e norma dell'art. 124 c.c.i..

### **Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore**

Gli obblighi informativi cui il curatore è tenuto sin dalle battute iniziali sono stati notevolmente implementati nell'art. 130 c.c.i., il quale sostituisce il previgente art. 33.

Costituisce una prima novità il fatto che il curatore, entro 30 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione, deposita una iniziale informativa (che non si sostituisce alla relazione particolareggiata di cui all'art. 33, comma primo l.fall., ma ad essa si aggiunge) in cui è chiamato a dare conto: delle cause dell'insolvenza; delle eventuali responsabilità del debitore, degli amministratori e degli organi di controllo della società (sindaci e revisori contabili).

Questa norma deve essere letta tenuto presente quanto previsto dal novellato art. 255 c.c.i., che individua le azioni di responsabilità che il curatore può esercitare, sicché la relazione dovrà contenere uno specifico paragrafo relativo alla esperibilità delle azioni di responsabilità, il cui ventaglio è oggi allargato.

Ciascuno di questi elementi dovrebbe costituire una sezione della relazione. Quella delle responsabilità, a sua volta, dovrebbe articolarsi in sottosezioni, una per ogni figura.

Per ognuno di questi fattori il curatore dovrà inoltre indicare gli accertamenti compiuti e gli elementi informativi acquisiti.

Altra novità è rappresentata dal fatto che quando il debitore o gli amministratori non hanno ottemperato all'obbligo di deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori disposto dal Tribunale (ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera c)) con la sentenza di dichiarazione della liquidazione giudiziale (a meno che – ma questo vale solo per il debitore persona fisica - non abbia già provveduto nel momento in cui abbia chiesto l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza a norma dell'art. 39), il curatore: ne informa





senza indugio il pubblico ministero; può<sup>28</sup> chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 49, indicandole specificamente nell'istanza di autorizzazione, con riferimento alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. Analoga richiesta può essere effettuata anche quando le scritture contabili sono incomplete oppure inattendibili.

Il correttivo specifica che analoga segnalazione al P.M. va compiuta quando, entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, il debitore non presenta il bilancio dell'ultimo esercizio.

Al fine di meglio fornire i dati e le notizie cui è tenuto, il curatore può altresì chiedere al giudice delegato l'autorizzazione a richiedere alla pubblica amministrazione informazioni e documenti in suo possesso<sup>29</sup>.

I commi quarto e quinto dell'art. 130 prevedono poi che entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (e non più entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento)<sup>30</sup> il curatore deposita una relazione particolareggiata in ordine:

- 1) al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi;
- 2) al tempo ed alle cause dell'insolvenza;
- 3) alla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa
- 4) alla responsabilità del debitore o di altri
- 5) a quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale<sup>31</sup>.

Quando il debitore è una società o altro ente, la relazione espone altresì i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori, degli organi di controllo, dei soci e di eventuali soggetti estranei alla società.

Infine, se la società o l'ente fa parte di un gruppo, la relazione deve riferire anche: sulla natura dei rapporti con le altre società o enti; sulla eventuale responsabilità di questi ultimi in ordine alla insolvenza del debitore.

Va sottolineato che poiché questa relazione interviene, a differenza della relazione ex art. 33 comma primo, dopo la formazione del (primo) stato passivo, sarebbe opportuno che in essa venissero inglobati i dati dello stato passivo già approvato, come avviene per le relazioni periodiche.

Il comma sesto consente che la relazione particolareggiata possa essere depositata entro 180 giorni decorrenti dalla dichiarazione della liquidazione giudiziale quando non si fa luogo all'accertamento del passivo. Affinché decorra questo diverso termine è tuttavia necessario che il Tribunale pronunci il decreto di cui all'art. 209 c.c.i. con cui dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.

---

<sup>28</sup> In realtà nella relazione preliminare si usa il verbo "deve", il che quindi assegnerebbe natura obbligatoria all'adempimento in parola. Il carattere di doverosità può a mio avviso riconoscersi, in linea con un più generale obbligo *latu sensu* investigativo gravante sul curatore.

<sup>29</sup> La previsione mancava nella legge fallimentare ma non costituisce una novità poiché allo stesso risultato poteva comunque giungersi ex artt. 22 e ss l. 7 agosto 1990, n. 241.

<sup>30</sup> E quindi all'esito alla formazione di un quadro sufficientemente esaustivo dell'indebitamento complessivo e delle cause dello stesso.

<sup>31</sup> La relazione ha un contenuto evidentemente più ampio e dettagliato della relazione depositata ex art. 33 comma primo l.fall., esplicitandosi che la relazione debba dare conto non solo della insolvenza ma anche della crisi, riferendo per l'una e per l'altra anche i momenti temporali in cui si sono manifestate.



A questo fine il curatore, almeno 20 giorni prima<sup>32</sup> dell'udienza per l'esame dello stato passivo dovrà depositare una istanza corredata da una sua relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori.

È chiaro che se il decreto del Tribunale non interviene prima dell'udienza di approvazione dello stato passivo, questa si terrà normalmente, e se non interviene neppure nei 60 giorni successivi la relazione particolareggiata va comunque depositata nel termine di cui al comma quarto (60 giorni dopo il decreto di esecutività).

Viene ribadito che tutte le relazioni devono essere depositate presso la locale Procura della Repubblica nei 5 giorni successivi al deposito, e che il giudice può disporre in tutto o in parte la secretazione della relazione, il che evidentemente significa che prima di caricare la relazione sul gestionale il curatore dovrà attendere il provvedimento del gd.

Il comma nono dell'art. 130 prevede infine che il curatore, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo<sup>33</sup> (quindi, non più entro 6 mesi dal deposito della prima relazione ex art. 33, a sua volta da depositarsi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento) e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato e contestualmente trasmette al comitato dei creditori un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, il cui contenuto è pertanto lo stesso della prima relazione particolareggiata di cui al comma 4 (da non confondersi con l'informativa di cui al comma 1), cui sono allegati: il conto della sua gestione; gli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi.

Nei quindici giorni successivi il comitato dei creditori o da ciascuno dei suoi componenti presenta le sue osservazioni al rapporto riepilogativo, il quale negli ulteriori quindici giorni viene trasmesso dal curatore, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni.

### **Gestione degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore e dei rapporti processuali pendenti.**

Dopo aver riconfermato all'art. 142 uno dei principi cardine della liquidazione giudiziale e cioè che la sentenza di apertura della procedura comporta lo spossessamento del debitore, si precisa (comma terzo) che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire non solo beni del debitore che gli pervengono durante la procedura, ma anche quelli che sono già nel suo patrimonio, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi, viene altresì ribadito all'art. 146 l'elenco dei beni non compreso nello spossessamento: si tratta non solo dei beni e i diritti di contenuto non patrimoniale, ma anche quelli a contenuto patrimoniale ma strettamente personali, oppure la cui esclusione dalla liquidazione trova giustificazione nella loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni essenziali.

Viene altresì ribadito, quanto al ricavato dell'attività lavorativa, che il diritto all'esclusione dall'apprensione al patrimonio liquidabile, e quindi il mantenimento

---

<sup>32</sup> Poiché il decreto deve intervenire prima dell'udienza di stato passivo e deve essere adottato sentito il debitore, è opportuno che l'istanza sia presentata in congruo anticipo rispetto al termine ultimo.

<sup>33</sup> E quindi entro due mesi dal deposito della prima relazione particolareggiata di cui al comma 4.



della disponibilità in capo al debitore, è condizionato dal provvedimento del giudice delegato, adottato sentito il curatore ed il comitato dei creditori.

Pure invariata è la regola (artt. 148 e 149 c.c.i.) per cui il debitore deve consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione, comunicando altresì la propria residenza ed ogni sua variazione. A questo fine è opportuno che il curatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, inoltri al debitore una comunicazione in cui lo invita a consegnargli la corrispondenza.

L'art. 147 conferma inoltre che il giudice delegato provvede sentito il curatore ed il comitato dei creditori alla concessione di un sussidio al debitore.

Con riferimento ai rapporti processuali pendenti, viene ribadito all'art. 143 l'esclusività della legittimazione processuale del curatore, sostitutiva di quella del debitore, il quale può intervenire in giudizio solo allorquando la definizione delle questioni oggetto dello stesso può influire sull'esito di un'imputazione di carattere penale a suo carico o quando l'intervento è previsto dalla legge. Viene altresì ribadito che l'apertura della liquidazione comporta di diritto l'interruzione automatica del processo ma viene precisato (novità) che il termine per la riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione.

Questo implica, dal punto di vista delle incombenze del curatore con riferimento alla relazione ex art.130, che dovrà essere specificato, per ciascuno dei giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, se e quando il giudice ha dichiarato l'interruzione, poiché è da quel momento che decorrono i 3 mesi (art. 305 c.p.c.) per la riassunzione.

### **Gestione degli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori.**

A proposito degli effetti della liquidazione giudiziale per i creditori, l'art. 150 ripropone il contenuto dell'art. 51 l.fall., e quindi il principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta. L'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari resta assoluta, e fa salvi i diversi casi previsti dalla legge (es. fondiario). È quindi fondamentale che subito dopo l'accettazione dell'incarico il curatore acceda alla cancelleria esecuzioni per verificare se esistono procedure esecutive pendenti in danno del debitore.

L'art. 152 pone un'eccezione al divieto di agire singolarmente sui beni del debitore per i crediti di cui all'art. 2756 e 2761 c.c.<sup>34</sup> prevedendo che il creditore possa chiedere di realizzare crediti privilegiati al di fuori del programma di liquidazione. Il giudice delegato provvede sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. Il giudice delegato può in alternativa autorizzare il curatore a riprendere il bene, pagando il creditore o a procedere lui stesso alla vendita. Rispetto al passato, v'è di nuovo il fatto che quello che sopravanza dalla vendita, una volta pagate le spese e soddisfatto i creditori, deve essere versato alla procedura. N.B. Questo implica che il curatore dovrà sorvegliare la vendita ed acquisire notizie in ordine ai relativi esiti. A questo proposito sarebbe opportuno che la relazione periodica contenesse una sezione dedicata allo stato di queste vendite.

---

<sup>34</sup> Crediti per spese di conservazione e miglioramento di beni mobili con privilegio sugli stessi purché si trovino presso chi ha fatto la prestazione o la spesa, crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario con privilegio rispettivamente sulle cose trasportate e ancora detenute per le spese di imposta anticipate, per le spese di esecuzione del mandato sulle cose del mandante detenute per l'esecuzione, per i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale con privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito o del sequestro.



L'art. 151, quindi, conferma il principio secondo cui tutte le pretese a contenuto patrimoniale, compresi i crediti prededucibili debbono passare attraverso la verifica del passivo. Si ribadisce che questo vale anche per i creditori esonerati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore.

Si conferma: che i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio devono essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati per capitale, interessi e spese e che, se rimangono parzialmente insoddisfatti, concorrono al chirografo sul restante attivo; che anche alla ripartizione nella liquidazione giudiziale si applica la disciplina dell'estensione del privilegio agli interessi, prevista dagli artt. 2749 (per i crediti assistiti da privilegio), 2788 (per i crediti assistiti da pegno) e 2855 (per i crediti assistiti da ipoteca) ribadendosi, per i crediti assistiti da privilegio generale, che il decorso degli interessi cessa alla data di deposito del progetto di riparto in cui viene prevista la soddisfazione anche parziale del credito.

Costituisce invece una novità, il fatto che il privilegio assiste anche le spese necessarie per la sua gestione nell'ambito della procedura, nonché quelle necessarie per la costituzione e manutenzione del privilegio. Ne deriva che la prelazione si estende anche: alle spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca; alle spese di conservazione e miglioramento della cosa data in pegno (art. 2756 c.c.) o a quello che afferisce ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario o del sequestratario (art. 2761 c.c.); alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio; alle spese dell'individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio<sup>35</sup>.

Riguardo ai crediti pecuniari l'art. 154 conferma il principio della loro scadenza alla data di apertura della procedura e l'ammissione con riserva dei crediti condizionati<sup>36</sup>.

Con riferimento alla compensazione, si riafferma all'art. 155 la possibilità per i creditori di opporre in compensazione un loro debito nei confronti della curatela. La norma tuttavia richiede che il credito sia sorto non più prima della dichiarazione di fallimento, ma prima della data di apertura della procedura. Ciò al fine di evitare operazioni in danno della massa consistenti nell'acquistare, a prezzo vile, di crediti verso il debitore assoggettato alla liquidazione privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento e quindi opporli in compensazione, per l'intero valore nominale, a debiti dell'acquirente nei confronti dello stesso soggetto. Questo vuol dire, in concreto, i crediti oggetto di compensazione potrebbero essere solo crediti risalenti, poiché la dichiarazione di liquidazione giudiziale può essere l'effetto dell'esito infausto di un procedimento nato in vista di un risultato diverso.

### **Trattamento degli atti pregiudizievoli ai creditori.**

Il capo uno ("*imprenditori individuali e società*") del titolo quinto si occupa, nella sezione quarta, degli "*effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli dei creditori*". Si mantiene, sotto il profilo della impostazione sistematica, un struttura identica a quella ideata nel '42, laddove appunto la sezione terza era proprio intitolata "*degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli creditori*".

---

<sup>35</sup> Ovviamente, affinché l'estensione operi, questi crediti dovranno essere richiesti nella domanda di insinuazione al passivo,

<sup>36</sup> Forse qualche dubbio si pone per i crediti sottoposti a condizione risolutiva poiché in questo caso il verificarsi della risoluzione legittimerebbe il curatore ad agire per ripetizione di indebito. La cosa rileva anche in sede di accantonamenti (art. 227 – art. 113 l.fall.)



Anche il contenuto della sezione registra un'architettura generale non diversa da quella della previgente legge fallimentare, salvo modificarne alcuni aspetti che saranno di via scandagliati nel corso dell'esame delle singole disposizioni.

Essa si apre con l'art. 163 ("*atti a titolo gratuito*") che corrisponde all'art. 64 della legge fallimentare, e prosegue con l'art. 164 dedicato ai "*Pagamenti di crediti non scaduti e postergati*", il quale amplia la previsione di cui all'art. 65 della legge fallimentare, che faceva genericamente riferimento ai "*pagamenti*", comminando l'inefficacia anche del rimborso dei crediti postergati di cui all'art. 2467 c.c.. A proposito di questi ultimi si osserva come la sanzione di inefficacia trasloca dall'art. 2467 ciato all'art. 164 ccii, con l'effetto per cui essa oggi opera in tutti i tipi societari e non solo per le s.r.l., al quale l'art. 2467 si riferisce.

È stato poi introdotto l'art. 165 "*azione revocatoria ordinaria*", che corrisponde al previgente art. 66 del regio decreto del 1942.

L'art. 166 è intitolato "*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*", identicamente al vecchio art. 67 l.fall., salvo: apportare alla relativa disciplina una serie di aggiornamenti dettati da esigenze di coordinamento con il nuovo impianto normativo; prendere espressa posizione su talune questioni di carattere interpretativo oggetto di contrasti in giurisprudenza (il riferimento è al terzo comma, lett. d) ed e), laddove si è precisato che tutte le ipotesi di esclusione da revocatoria fallimentare di pagamenti contemplate da queste due disposizioni operano anche rispetto all'azione revocatoria ordinaria, così risolvendosi le divergenze giurisprudenziali esistenti sul punto).

Segue quindi l'art. 167 ("*patrimoni destinati ad uno specifico affare*") che riprende la lettera dell'art. 67-bis legge fallimentare in materia di revoca di atti che non incidono direttamente sul patrimonio della società assoggettata alla liquidazione giudiziale, ma su quello, separato, destinato ad uno specifico affare, allorquando il loro compimento sia comunque pregiudizievole per la società.

Anche l'art. 168 (pagamento di cambiale scaduta) corrisponde all'art. 68 legge fallimentare, ereditandone il relativo dato testuale.

A proposito della vecchia formulazione dell'art. 69 (atti compiuti tra i coniugi) il corrispondente nuovo art. 169 del ccii, in considerazione delle modifiche normative cui gli istituti di diritto di famiglia sono andati incontro, prende in considerazione non solo gli atti compiuti dai coniugi, ma anche quelli che intercorrono tra persone dello stesso sesso parti di un'unione civile, ovvero ancora tra conviventi *more uxorio*, assoggettandoli ad identica disciplina.

L'art. 170 ("*limiti temporali delle azioni provocatorie di inefficacia*") ripercorrendo la formulazione dell'art. 69-bis ribadisce i termini di decadenza (tre anni) e di prescrizione (cinque anni) entro i quali l'azione revocatoria può essere utilmente esperita.

Vi sono tuttavia degli elementi nuovi. Il primo novità riguarda la rubrica dell'articolo, poiché il legislatore della riforma ha preferito utilizzare l'espressione appena ricordata in luogo di quella, meno pertinente rispetto al contenuto della disposizione, di "*decadenza dall'azione e computo dei termini*". Chiaramente, in considerazione del mutamento di disciplina che ha riguardato il passaggio dalla domanda di concordato alla eventuale dichiarazione di insolvenza, è stato espunto dal testo normativo il vecchio secondo comma della norma in parola.

Il correttivo ha inoltre aggiunto alla norma un secondo comma, prevedendo che se alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini delle revocatorie decorrono dalla data di





pubblicazione della predetta domanda di accesso. Quindi si potrà andare molto più indietro nel tempo per recuperare attivo.

Infine la sezione, identicamente a quanto previsto nell'assetto dell'abrogata legge fallimentare, si chiude con l'art. 171 (corrispondente all'art. 70) disciplinante gli "*effetti della revocazione*", dal tenore letterale identico a quello della previgente legge fallimentare.

Venendo ai contenuti, l'art. 163 ccii ("*atti a titolo gratuito*") conferma la novità (in attuazione della previsione di cui all'art. 7, 4° co. let. b) della legge delega) per cui il riferimento temporale dell'inefficacia dell'atto a titolo gratuito è la domanda giudiziale (qualunque essa sia stata) dalla quale è scaturita la liquidazione giudiziale<sup>37</sup>.

La norma si preoccupa di specificare che sono revocabili i rimborsi di finanziamenti ai soci eseguiti dopo la domanda giudiziale e nell'anno precedente; una conferma.

Da notare l'introduzione dei commi 2 e 3, in cui si ribadisce l'inefficacia dei rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale e dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore.

Questa novità, se letta contestualmente all'art. 383, che ha abrogato la seconda parte del primo comma dell'art. 2467 c.c., (che prevede la restituzione delle somme rimborsate al socio che ha erogato alla società finanziamenti postergati, qualora il rimborso sia avvenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento) chiarisce che i rimborsi dei finanziamenti dei soci (postergati) sono soggetti alla revocatoria regolata dal CCII, senza che ad essa si aggiunga la revocatoria speciale, prima prevista dall'art. 2467.

Con l'art. 165 si ribadisce la legittimazione del curatore all'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, riproponendosi il testo del previgente art. 66.

L'art. 166 è dedicato alla revocatoria avente ad oggetto gli atti a titolo oneroso, i pagamenti le garanzie.

Al primo comma si conferma che sono revocabili, salvo che la controparte non conoscesse lo stato di insolvenza del debitore:

1. gli atti in cui vi è una sproporzione di oltre un quarto (in danno del debitore) tra prestazione e controprestazione, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale, o nell'anno anteriore;
2. gli atti estintivi di obbligazioni pecuniarie scadute ed esigibili eseguiti con mezzi anomali, e cioè senza l'impiego di danaro o altri mezzi ordinariamente utilizzati nelle transazioni commerciali, ove compiuti nel medesimo periodo temporale;
3. gli atti costitutivi di pegno, anticresi o ipoteca volontaria posti a garanzia dei debiti preesistenti non scaduti compiuti dopo il deposito della domanda o nell'anno anteriore;
4. gli atti costitutivi del pegno o di ipoteca volontaria o giudiziale posti a garanzia di debiti scaduti compiuti dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori.

Il comma 2 è dedicato agli atti adempitivi conformi alla normale prassi commerciale, di cui il codice conferma la revocabilità ove il curatore abbia assolto all'onere della prova di dimostrare la consapevolezza, in capo alla controparte, dello

---

<sup>37</sup> Si esplicita il concetto giurisprudenziale della consecutio tra le procedure.





stato di insolvenza del debitore: si tratta di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, ed in generale degli atti a titolo oneroso e degli atti costitutivi del diritto di prelazione per debiti, anche terzi, ove compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori.

Anche il legislatore codicistico ha affrontato (nei commi 3 e 4) il tema della compatibilità con la revocatoria di tutti quei negozi che l'imprenditore aveva stipulato con soggetti esercenti, in varie forme, attività di sostegno all'impresa mediante erogazione del credito.

Il restringimento dell'ambito di applicazione della revocatoria fallimentare ha così interessato:

1. i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa secondo i termini d'uso (per essi è esclusa anche la revocatoria ordinaria);
2. le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del debitore nei confronti della banca (per essi è esclusa anche la revocatoria ordinaria);
3. le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis c.c. i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, purché conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
4. le vendite ed i preliminari aventi ad oggetto immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.

Si conferma, infine, che la disciplina dell'art. 166 non si applica alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario.

Il codice continua ad esprimere nell'art. 169 un giudizio assai severo rispetto alle operazioni economiche concluse fra coniugi (cui il nuovo codice affianca coloro che sono legati da un civile e i conviventi more uxorio) che si estrinseca non solo nel mantenimento dell'inversione dell'onere della prova già previsto per le ipotesi di cui all'art. 166, ma anche nell'affermazione per cui sono suscettibili di revocatoria tutti gli atti e i pagamenti di cui all'art. 166 nonché gli atti a titolo gratuito di cui all'art. 163 compiuti oltre i due anni precedenti il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.

Si conferma infine (art. 170) che il curatore può esercitare l'azione revocatoria entro il termine decadenziale di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto.

### **Gestione dei rapporti giuridici pendenti.**

Così come nella legge fallimentare, il curatore deve confrontarsi con la gestione dei rapporti pendenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Si ribadisce preliminarmente all'art. 172 che detti contratti restano sospesi, e che il curatore deve chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori al subentro o al recesso. A questo fine il creditore può mettere in mora il curatore, chiedendo che gli venga fissato un termine per esprimersi, decorso il quale il contratto è risolto.

Stessa autorizzazione (ritengo) deve essere richiesta per lo scioglimento dal contratto preliminare; anche se l'art. 173 (a differenza del previgente comma terzo dell'art. 72) non lo prevede, mi sembra un mero difetto di coordinamento derivante dal fatto che la disciplina dell'attuale 173 era contenuta all'interno del medesimo art.



72 l.fall..

Disciplina diversa è prevista per i contratti preliminari di vendita pendenti, trascritti ai sensi dell'art. 2645-*bis* c.c. e aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente. Per questi contratti l'art. 173 c.c.i. pur ribadendo che essi non si sciogliono, aggiunge che l'esecuzione è subordinata al fatto che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, e che (soprattutto) il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura, il che nella sostanza si traduce nel fatto che la permanenza degli effetti del contratto è rimessa alla libera scelta del promissario acquirente.

In sostanza, dunque, mentre nella legge fallimentare questi contratti non si scioglievano, nel c.c.i. è previsto che affinché possano non sciogliersi è necessario (tra l'altro) che il promissario acquirente presenti domanda di esecuzione ex art. 2932 c.c., nei termini e nelle forme della domanda di rivendica.

Inoltre si stabilisce al quarto comma che *“Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato”*, il che significa che il promissario acquirente è tenuto a pagare nuovamente la metà di quanto già versato al promittente venditore. Da ultimo nel quinto comma dell'art. 173 è chiarito che *“Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo”*.

### **Contratti relativi a immobili da costruire, contratti a carattere personale e finanziamenti destinati ad uno specifico affare.**

L'art. 174 prevede, identicamente a quanto già disponeva la legge fallimentare, che se il curatore non intende sciogliere i contratti di cui all'art. 5 d.lgs. 122/2005<sup>38</sup> deve comunicare alla controparte la scelta di volerlo eseguire prima che l'acquirente gli comunichi di aver escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore. E poiché i subentri sono subordinati all'autorizzazione del comitato dei creditori (art. 172 comma 1) il curatore deve preoccuparsi di ottenerla preventivamente, sebbene non vada esclusa una possibilità di ratifica *ex post* dell'operato del curatore ad opera del comitato medesimo.

Per i contratti a carattere personale<sup>39</sup> l'art. 175 dispone lo scioglimento automatico per effetto della apertura della liquidazione giudiziale, a meno che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore.

L'art. 176 c.c.i. a proposito dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare prevede che il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, aggiungendo che il contratto si

---

<sup>38</sup> La norma fa riferimento all'art. 5 ma è chiaro che devono sussistere tutti i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui alla legge 122/2005

<sup>39</sup> Conformemente alla prevalente opinione, questi contratti sono definiti al comma 2 come quelli in cui *“la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso”*.



scioglie comunque se: l'apertura della liquidazione impedisce a prosecuzione o la realizzazione dell'affare; il curatore, messo in mora dalla controparte (con richiesta di fissazione di un termine al giudice delegato) non si esprime.

### **Locazione finanziaria e vendita con riserva di proprietà.**

Gli artt. 177 e 178, nel ribadire la facoltà del curatore di decidere se recedere o subentrare nel contratto di locazione finanziaria<sup>40</sup> prevedono che se la scelta è per lo scioglimento, la curatela deve restituire il bene al concedente, ma ha il diritto di ottenere da questi l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo del concedente in linea capitale. Si specifica, ed è questa la novità, che il credito residuo è determinato a norma dell'art. 97 comma 12, e quindi esso è pari alla somma: dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento; dei canoni a scadere, (ma solo in linea capitale); del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto; delle spese anticipate per il recupero del bene; dei costi per la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Il concedente dal canto suo ha diritto di insinuarsi al passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato. Costituisce anche qui una novità rispetto alla legge fallimentare il fatto che non si faccia più riferimento al "ricavato" ma al "ricavabile".

Tutto questo, evidentemente, importa il fatto che prima di assumere ogni decisione il curatore dovrà valutare con urgenza se munirsi di una stima del bene.

Viene infine ribadito che le somme già versate al concedente non sono suscettibili di revocatoria, se eseguite a termine d'uso.

Gli effetti della vendita con riserva di proprietà vengono diversamente regolati a seconda che la liquidazione giudiziale coinvolga il compratore o il venditore.

Nella prima ipotesi il curatore: può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori se il prezzo deve essere ancora pagato a termine o a rate; se invece decide di recedere, deve ottenere dal venditore la restituzione delle rate di prezzo già riscosse, da cui va detratta una somma a titolo di equo compenso per l'uso della cosa. Si precisa che questo compenso è suscettibile di compensazione.

Se l'apertura della liquidazione riguarda il venditore il contratto non si scioglie e dunque il curatore dovrà darvi esecuzione.

### **Contratti ad esecuzione continuata o periodica, conto corrente, mandato, commissione.**

Il curatore (sempre previa autorizzazione del comitato dei creditori) può subentrare nei contratti ad esecuzione continuata.

Evidentemente, a tal fine dovrà provvedere al pagamento integrale delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, che andranno considerati costi prededucibili.

Viceversa, sarà necessario che la controparte si insinui al passivo per le

---

<sup>40</sup> A norma dell'art. 1, comma 136 l. 4 agosto 2017, n. 124, "Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo".



prestazioni eseguite prima dell'apertura della liquidazione. Quest'ultima è una novità rispetto alla disciplina previgente, che assoggettava all'obbligo di pagamento integrale anche le prestazioni che precedevano la dichiarazione di fallimento.

A norma dell'art. 183 i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

Il contratto di mandato, invece, si scioglie se la liquidazione giudiziale colpisce il mandatario, mentre rimane sospeso se la liquidazione colpisce il mandante. In questo secondo caso, se il curatore decide (sempre previa autorizzazione del comitato dei creditori) di subentrare nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura diviene prededucibile.

### **Contratto di affitto di azienda e contratto di locazione di immobili.**

Per entrambe queste figure contrattuali il codice introduce alcune novità.

La disciplina delle sorti del contratto di affitto di azienda (art. 184 ccii) pendente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale subisce sorti differenti a seconda che la liquidazione coinvolga il concedente o l'affittuario.

In caso di liquidazione che coinvolga il concedente, il contratto non si scioglie ed il curatore ha 60 giorni di tempo, per recedere (previa autorizzazione del comitato dei creditori). Se decide di recedere deve alla controparte un equo indennizzo (che non è più prededucibile, ma segue le regole della insinuazione al passivo), che nel dissenso tra le parti è determinato dal giudice delegato.

In caso di liquidazione che coinvolga l'affittuario il contratto prosegue regolarmente, ma il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere. Anche in questo caso se decide di recedere deve corrispondere alla controparte un equo indennizzo, da pagarsi in moneta fallimentare, il cui importo, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato.

Il codice non consente più alla controparte la facoltà di recesso, per cui oggi l'unico soggetto che può decidere le sorti del contratto è il curatore.

È interessante notare come il ccii preveda che al recesso del curatore (così come pure alla scadenza del contratto) si applichi la disciplina di cui all'art. 212, comma sesto, ccii. Questo vuol dire che la curatela non sarà responsabile in solido per i debiti maturati sino alla cessazione del contratto di affitto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile, ed i rapporti pendenti alla data di cessazione dell'affitto saranno trattati come rapporti pendenti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Anche a proposito del contratto di locazione, l'art. 185 ccii disciplina diversamente la liquidazione giudiziale a seconda che essa riguardi il conduttore o il locatore.

In caso di liquidazione che coinvolga il locatore, il curatore subentra nel contratto. Tuttavia, se, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto è superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può esercitare il diritto di recesso corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, da pagarsi in moneta fallimentare. La norma precisa che il recesso produrrà effetti decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

Anche se la liquidazione giudiziale coinvolge il conduttore il curatore subentra, ma in questo caso le condizioni del recesso sono meno stringenti.

Infatti, il curatore può decidere di recedere in qualunque momento corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso da pagarsi in



moneta concorsuale. Quest'ultima previsione costituisce una novità del ccii, poiché la legge fallimentare prevedeva che il credito per indennizzo avesse natura prededucibile.

### **Contratti di appalto e di assicurazione.**

Il contratto di appalto (art. 186 CCII) si scioglie in ogni caso per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

Tuttavia il curatore, nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, può inviare alla controparte una dichiarazione di voler subentrare nel rapporto, offrendo idonee garanzie per l'adempimento delle obbligazioni a carico della curatela.

Nel caso si tratti di contratto *intuitu personae*, il sinallagma si scioglie se la liquidazione giudiziale ha interessato l'appaltatore, a meno che il committente non consenta la prosecuzione del rapporto. È evidente che qui si è voluto tutelare il committente che abbia stipulato il contratto di appalto confidando nelle caratteristiche personali dell'appaltatore.

Con riferimento al contratto di assicurazione è prevista l'applicazione dell'art. 172 (trattasi di una novità in quanto l'art. 82 l.fall. prevedeva la prosecuzione del contratto), per cui: il contratto rimane sospeso; il curatore deve chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori al subentro.

L'assicuratore dal canto suo può: mettere in mora il curatore chiedendo che gli venga fissato un termine per esprimersi, decorso il quale il contratto è risolto; recedere comunque a norma dell'art. 1898 c.c. se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

### **La gestione dei rapporti di lavoro subordinato.**

Particolare attenzione è stata riservata al trattamento dei rapporti di lavoro subordinato in essere alla data di apertura della liquidazione giudiziale, rispetto ai quali il ruolo e gli adempimenti del curatore vengono meglio dettagliati mediante l'applicazione delle regole della disciplina lavoristica, che trovano specifica declinazione in ambito concorsuale.

L'apertura della liquidazione giudiziale non costituisce motivo di licenziamento; i rapporti di lavoro subordinato in atto restano quindi sospesi, fino a quando il curatore: con l'autorizzazione del giudice delegato<sup>41</sup>, e sentito il comitato dei creditori comunica<sup>42</sup> ai lavoratori il subentro, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

Recesso e subentro decorrono da momenti diversi: il primo ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale; il secondo decorre dalla comunicazione effettuata ai lavoratori dal curatore per iscritto.

Il curatore dispone di 4 mesi per comunicare il subentro, decorsi i quali il contratto di lavoro si risolve. Quindici giorni prima della scadenza di questo termine il curatore può chiederne la proroga al giudice delegato. Analoga proroga può essere richiesta dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, oppure dai singoli lavoratori (nel qual caso la proroga ha effetto solo per coloro che la chiedono).

La proroga può essere richiesta dai soggetti sopra indicati qualora ritengano

---

<sup>41</sup> Si noti che in questo caso per il subentro è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato e non del comitato dei creditori.

<sup>42</sup> Anche se la norma non lo esplicita, è evidente che la richiesta di autorizzazione al gd dovrà essere già corredata del parere del comitato dei creditori.





sussistenti la possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, la qualcosa rende opportuno posticipare la decisione circa il subentro o il recesso.

Se la richiesta di proroga viene accolta il giudice delegato può assegnare al curatore un termine, non superiore a otto mesi, per decidere se recedere o subentrare nei contratti sospesi, decorsi infruttuosamente quali i rapporti ancora sospesi cessano con decorrenza dalla data di dichiarazione di apertura della liquidazione.

Il curatore procede in ogni caso al recesso in due casi: quando non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo; quando sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro.

Indipendentemente dal subentro o dal recesso il curatore, entro trenta giorni dalla nomina (prorogabili di ulteriori 30 da parte del giudice delegato su istanza del curatore, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti) trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa.

Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo, si intendono rassegnate per giusta causa le dimissioni rassegnate dal lavoratore durante i 4 mesi di sospensione del rapporto, a meno che non vi sia stato accesso ad ammortizzatori sociali che compensino la perdita della retribuzione. È evidente che la norma è di tutela del lavoratore, poiché se il recesso venisse considerato senza giusta causa egli sarebbe tenuto a corrispondere al curatore l'indennità di mancato preavviso.

La disposizione disciplina anche il procedimento che il curatore deve seguire se intende procedere a licenziamento collettivo.

È infatti previsto che egli debba darne previa comunicazione preventiva scritta: alle RSA ovvero alle RSU; alle rispettive associazioni di categoria (cui la comunicazione può essere inviata anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato)<sup>43</sup>; all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività; all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale.

La comunicazione deve illustrare le ragioni per le quali il curatore intende procedere ai licenziamenti, e dunque occorre che in essa sia dato conto dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; delle ragioni specifiche che impediscono il mantenimento del personale, del numero e dei profili professionali del personale eccedente, dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale, delle eventuali misure di sostegno sociale programmate.

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione le RSA o le RSU (o anche l'Ispettorato territoriale del lavoro se l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non è stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo) possono chiedere al curatore l'apertura di un tavolo di concertazione volto a esaminare le possibilità di utilizzazione diversa del personale nell'ambito della stessa impresa oppure, in subordine, di ricorrere a misure sociali.

La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti

---

<sup>43</sup> In mancanza delle rappresentanze indicate nel testo il curatore inoltrerà la predetta comunicazione alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.





motivi, ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni.

In caso di recesso, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro spetterà al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso, che è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Lo stesso vale per il contributo previsto dall'art. 2, comma 31, L. N. 92/2012<sup>44</sup>. È implicito che tutti questi emolumenti presuppongono una istanza di insinuazione del lavoratore.

### **Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale. Sigilli, inventario, consegna del denaro e dei documenti.**

Sebbene l'art. 193 ccii, nel ribadire che il curatore deve procedere alla immediata ricognizione dei beni del debitore, segua le orme dell'art. 84 l.fall., introduce comunque due novità.

In primo luogo è previsto che all'apposizione dei sigilli sui beni acquisiti all'attivo si proceda "se necessario", ove non sia possibile provvedere direttamente alla redazione dell'inventario; in secondo luogo la facoltà di nomina di coadiutori (nei casi in cui i beni si trovano in più luoghi o non è agevole l'immediato compimento delle operazioni) non è più autorizzata dal comitato dei creditori, ma dal giudice delegato. La scelta si giustifica in considerazione del fatto che l'apposizione dei sigilli è una delle primissime attività che il curatore deve compiere, e quindi il comitato dei creditori potrebbe non essersi ancora costituito.

Si conferma che per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, la disciplina è quella di cui all'art. 758 c.p.c., e quindi il curatore: redige processo verbale delle cose sulle quali non si possono apporre i sigilli; chiede al giudice la vendita delle cose deteriorabili.

Nel regolare la consegna del denaro, dei titoli, delle scritture contabili e di ogni altra documentazione, l'art. 194, dopo aver confermato la regola della legge fallimentare secondo cui essi devono essere consegnati al curatore, introduce la novità (peraltro già diritto vivente nella prassi degli uffici) per cui il denaro è depositato sul conto corrente della procedura, e non più "in luogo idoneo", su autorizzazione del giudice delegato. Questo adempimento deve essere assolto tenendo conto dell'art. art. 131 (art. 34 l.fall.) il quale prevede che in vista della riscossione di somme il curatore deve aprire un conto corrente intestato alla procedura, presso una banca da lui scelta, e che le somme riscosse a qualunque titolo sono lì depositate nel termine massimo di dieci giorni.

È infine confermato all'art. 194 che i documenti e le scritture acquisite dal curatore possono essere esaminate ed estratte in copia da "ogni interessato" a sue spese. Anche qui costituisce una novità il fatto che l'autorizzazione alla consultazione non è più demandata al giudice delegato ma al curatore<sup>45</sup> e.

---

<sup>44</sup> Il quale prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, è dovuta al lavoratore una somma pari all'82% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

<sup>45</sup> La previsione, facendo specifico riferimento agli interessati, termine che mancava nell'art. 86 l. fall., conferma che il diritto di accesso agli atti della procedura non può essere vantato da chiunque, secondo le indicazioni che aveva già dato Cass. 0/12/1998, n. 12890, secondo la quale "Il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo, porta ad escludere che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare



A proposito dell'inventario, l'art. 195 mantiene la regola per cui il curatore deve procedere a redigerlo *“nel più breve tempo possibile”* compilando un processo verbale in doppio originale *“rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli”*<sup>46</sup>. Non è più previsto, a differenza di quanto stabiliva l'art. 87 l.fall., che l'inventario debba essere redatto alla presenza del cancelliere.

L'inventario deve essere preceduto da alcuni adempimenti preliminari: avviso al debitore, avviso al comitato dei creditori, nomina di uno stimatore, se necessario.

Il ccii specifica che al verbale di inventario deve essere allegata la documentazione fotografica dei beni in esso indicati. Dal processo verbale deve inoltre risultare che prima di chiudere l'inventario il curatore ha invitato il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori, a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'art. 327 (art. 220 l.fall.) in caso di falsa o omessa dichiarazione.

Anche nel nuovo codice è previsto dall'art. 196 (similmente a quanto già faceva l'art. 87-bis l.fall.) che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. Il provvedimento di esclusione dall'inventario di questi beni è disposto dal giudice delegato su istanza dell'interessato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, che dunque non sono più chiamati ad esprimere un loro consenso, sicché è possibile procedere anche al cospetto di un loro mero silenzio. Ciò in quanto la restituzione dei beni ai terzi implica il compimento di valutazioni e l'assunzione di decisioni che sono tipiche della fase dell'accertamento del passivo, sicché opportunamente il codice ha ritenuto incongruo che la relativa scelta fosse rimessa al comitato dei creditori.

Infine, l'art. 197 ccii nel disporre che il curatore prenda in consegna i beni e le scritture contabili man mano che ne fa l'inventario, e che per i beni immobili si procede mediante notificazione di estratto della sentenza perché ne sia curata la trascrizione, impone implicitamente che il curatore, subito dopo la nomina, debba immediatamente eseguire una visura presso i competenti uffici per verificare l'esistenza di beni iscritti in proprietà del debitore.

### **Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.**

#### **Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e redazione del bilancio.**

La norma, nel ricalcare sostanzialmente l'art. 89 l.fall., prevede che il curatore adempia a due incombenze.

La prima attiene alla compilazione dell'elenco dei creditori (da depositare nel fascicolo della procedura).

Si tratta di un onere rispetto al quale non è previsto alcun termine, ma è di tutta evidenza che esso costituisce attività che deve essere svolta nel più breve tempo possibile, poiché ancillare all'attivazione del domicilio digitale ed all'invio dell'avviso di cui all'art. 200; avviso che, come si dirà, dev'essere inoltrato ai

---

*liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione degli atti e dei documenti in esso inseriti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, la quale dev'essere formulata in modo da consentire l'identificazione dell'istante e degli atti che si intendono visionare, ed è sottoposta a preventiva verifica da parte del giudice delegato, le cui determinazioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fall.”.*

<sup>46</sup> La specificazione si giustifica in considerazione del fatto che, l'art. 193, a differenza del previgente art. 84 l.fall. non prevede più come obbligatoria l'apposizione dei sigilli.



creditori “*senza indugio*”. Il codice si premura di specificare che l’elenco dei creditori deve indicare, per ciascuno di essi: gli elementi costitutivi del credito, e dunque l’importo e la causa (a proposito della quale, ad esempio si dovrà dire se si tratta di una fornitura piuttosto che di un prestazione professionale, ecc.), l’eventuale diritto di prelazione da cui è assistito. L’elenco dei creditori comprende altresì l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni acquisiti all’attivo, con l’indicazione dei titoli relativi.

Il curatore deve poi procedere alla redazione dell’ultimo bilancio di esercizio.

A questo proposito giova osservare che anche per tale adempimento, l’art. 198 ccii non prevede alcuna scadenza, e tuttavia il bilancio deve essere compilato, al più tardi, entro il termine per il deposito della relazione di cui all’art. 130, comma quarto, c.c.i.i., e dunque entro 60 giorni dalla esecutività dello stato passivo. Orbene, poiché la prima udienza di verifica dello stato passivo si tiene, mediamente, dopo 4 mesi dalla dichiarazione di apertura della liquidazione, ne deriva che il curatore, se il debitore non adempie, ha circa sei mesi di tempo per la presentazione del bilancio.

Entrambi gli adempimenti sopra illustrati presuppongono, all’evidenza, che il curatore si trovi dinanzi a scritture contabili che consentano il loro espletamento; va da sé, dunque, che al cospetto di una documentazione assolutamente carente si potrà prescindere sia dalla compilazione dell’elenco dei creditori, sia dall’elaborazione del bilancio.

Va infine ricordato che norma dell’art. 129 ccii queste attività devono essere compiute personalmente dal curatore, e non possono costituire oggetto di delega.

#### **Avviso ai creditori e agli altri interessati.**

Riprendendo l’art. 92 l.fall., l’art. 200 specifica che l’avviso ai creditori deve essere recapitato “*senza indugio*”<sup>47</sup>.

Preliminarmente, a proposito dei destinatari dell’avviso, va precisato che la norma vi ricomprende i creditori ed i titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale. Si tratta, comunque, di un elenco non esaustivo.

Infatti, l’avviso deve essere recapitato anche ai soggetti, non creditori del debitore, che tuttavia siano titolari di ipoteca sui beni ricompresi nella liquidazione giudiziale, e che quindi hanno diritto di partecipare al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di quei beni, poiché il successivo art. 201 prevede, come si vedrà, che anche tali soggetti hanno l’onere di insinuarsi al passivo.

Pure destinatari dell’avviso sono i promissari acquirenti in forza di contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l’abitazione principale loro o di loro parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell’attività di impresa del promissario acquirente. Invero, l’art. 173 comma terzo ccii prevede che se questi soggetti intendono chiedere l’esecuzione di detto contratto devono trasmettere apposita domanda nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti di terzi sui beni compresi nella procedura, altrimenti il contratto preliminare si scioglie.

Quanto alle modalità di invio, l’avviso deve esse spedito a mezzo pec se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’indice

---

<sup>47</sup> Il comma 6 dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 prevede che inoltre che in caso di fallimento il curatore comunichi al Registro delle imprese “I dati necessari ai fini dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale”.



nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario. Va comunque sottolineato che, se già attivato e comunicato, l'avviso deve essere recapitato presso il domicilio digitale di cui all'art 10 c.c.i..

Il contenuto dell'avviso è assai nutrito. In esso deve essere comunicato ai creditori:

che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201, anche senza l'assistenza di un difensore (questa specificazione costituisce una novità del codice, per quanto costituisse *ius receptum* anche in costanza di legge fallimentare, poiché il successivo art. 93 – oggi 201, prevedeva già che la domanda di insinuazione potesse essere sottoscritta dalla parte personalmente;

la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda;

l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, così come pure nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, anche nel caso in cui sia stato assegnato un domicilio digitale ai sensi dell'art. 10 comma 2;

l'avvertimento che nella domanda di insinuazione al passivo dovrà essere indicato un indirizzo pec presso il quale ricevere le comunicazioni;

il domicilio digitale assegnato alla procedura.

Il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 ha poi aggiunto che nell'avviso i creditori devono essere avvertiti del fatto che qualora in occasione del riparto finale dovesse essere loro corrisposta una somma inferiore a quella per cui è risultata ammessa al passivo, potranno richiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dai creditori che non si presenteranno o risulteranno irreperibili, fino alla concorrenza del suo credito, a norma dell'art. 232, comma 4, ccii. La specificazione è stata introdotta all'evidente scopo di incentivare l'utilizzo di tale ultima disposizione, sovente negletta; tuttavia, tenendo conto dei tempi che intercorrono tra la comunicazione dell'avviso di cui all'art. 200 e l'approvazione del riparto finale, è facile prevedere che difficilmente l'obiettivo sarà centrato. È dunque utile che questo avviso sia ripetuto nel provvedimento di trasmissione del piano di riparto finale, a norma degli artt. 220 e 232 ccii.

Questo essendo il contenuto minimo dell'avviso, nulla esclude che in esso possano essere inseriti elementi ulteriori. Così, ad esempio, con l'avviso potrà essere comunicato anche il domicilio digitale di cui all'art. 10 comma 2, ed allo stesso modo potrà essere richiesta ai creditori la loro disponibilità a costituire il comitato dei creditori.

In ogni caso, è altresì opportuno che l'avviso contenga l'elenco degli elementi minimi della domanda di ammissione, così come ricavabili dall'art. 201 ccii.

### **Domanda di ammissione al passivo.**

Quanto alle domande di ammissione al passivo l'art. 201 sottolinea preliminarmente il fatto che, a norma dell'ultimo comma della disposizione, il procedimento di verifica dello stato passivo è sottoposto alla sospensione feriale dei termini processuali, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9.

Il curatore provvede all'esame delle domande di ammissione al passivo ai fini



della predisposizione del progetto di stato passivo da sottoporre al giudice all'udienza (la prima udienza è fissata dal Tribunale con la sentenza, ex art. 49, comma 3 let. d) c.c.i. nel termine di 120 o 150 giorni dal deposito della sentenza).

Il comma primo, oltre a confermare che possono insinuarsi al passivo i creditori e coloro che vantano diritti di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, aggiunge che devono insinuarsi anche coloro che sono titolari di diritti ipotecari sui beni costituenti l'attivo<sup>48</sup>. Nella domanda questi soggetti (comma 3, lettera b) devono anche determinare l'ammontare del credito per cui intendono partecipare.

Si conferma: 1. che la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'udienza (se presentata dopo verrà inserita nello stato passivo dell'udienza successiva); 2. che va inoltrata al curatore presso l'indirizzo di posta elettronica indicato dal curatore medesimo nell'avviso di cui all'art. 200 (art. 96 l.fall.); 3. che può essere sottoscritta dalla parte personalmente; 4. che eventuali titoli di credito devono essere depositati in originale in cancelleria, mentre gli altri documenti sono allegati alla domanda.

Non cambia di molto il contenuto della domanda di ammissione. Si conferma che essa debba contenere l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore, specificandosi a questo proposito che esse devono ricomprendere anche: il suo numero di codice fiscale; le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario *“stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1”*.

La domanda deve indicare: la somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore. Si specifica al comma 5 che se questo indirizzo manca o presso questo indirizzo non vengono recapitate eventuali comunicazioni, esse si eseguono ex art. 10 comma 3 (cioè mediante deposito in cancelleria) quest'ultima previsione potrebbe creare qualche problema di coordinamento con il domicilio digitale di cui all'art. 10 comma 2, per cui è bene chiarire che l'indirizzo pec deve essere indicato solo da coloro i quali non hanno ricevuto la comunicazione del domicilio digitale.

Si specifica infine che se si insinua il creditore di un soggetto rispetto al quale il debitore in liquidazione giudiziale è solo terzo datore di ipoteca, si dovrà indicare l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto.

Restano da ultimo ferme le cause di inammissibilità del ricorso che il curatore è chiamato a scrutinare al fine di sottoporle al giudice delegato.

### **Predisposizione dello stato passivo, discussione, esecutività e comunicazione.**

L'art. 203 conferma che il progetto di stato passivo è bipartito: crediti e rivendiche, anche se si potrebbe pensare di prevedere una terza parte dedicata ai titolari di ipoteca sui beni della liquidazione, (che oggi devono insinuarsi al passivo ex art. 201, comma primo) poiché questi soggetti non sono “creditori”.

---

<sup>48</sup> Si tratta del recepimento di una specifica previsione della legge delega art. 7, comma 8, lettera a), l. n. 155/2017), nella quale si era previsto che il procedimento di verifica del passivo dovesse avere ad oggetto anche i crediti di coloro rispetto ai quali il debitore era terzo datore di ipoteca.





Lo stato passivo continua ad un elenco dei creditori per ciascuno dei quali il curatore motiva una proposta di accoglimento o rigetto o declaratoria di inammissibilità<sup>49</sup>. Formato il progetto di stato passivo, il curatore: lo deposita in cancelleria almeno 15 giorni prima dell'udienza, e lo trasmette ai creditori all'indirizzo in dicato in domanda (o al domicilio digitale eventualmente assegnato ex art. 10 comma 2); riceve le eventuali osservazioni ed i documenti integrativi presentati dai creditori fino a 5 giorni prima dell'udienza.

Nulla muta a proposito dell'udienza di verifica dello stato passivo (che può essere rinviata di 8 giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti, se nel giorno previsto non si riesce a completare l'esame delle domande), nella quale il giudice provvede anche in assenza della parti (ma, a mio avviso, non del curatore), decidendo su ciascuna domanda sulla base delle conclusioni formulate dal curatore, delle eccezioni rilevate anche d'ufficio e delle osservazioni di altri interessati o del debitore, che può chiedere di essere sentito.

È possibile compiere atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.

Infine, è confermato che il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

L'art. 204 ribadisce che sulle singole domande il giudice provvede con decreto succintamente motivato.

Si conferma inoltre l'ammissione con riserva per una serie di crediti. Segnatamente, sono ammessi con riserva:

i crediti condizionati (la norma vale pacificamente per la condizione sospensiva, laddove essa è conforme alla regola della retroattività della condizione ex art. 1360 c.c.; più incerto è se essa valga anche per le condizioni risolutive);

i crediti che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale (art. 154 comma 3 – art. 55 l.fall.);

i crediti per i quali manca produzione del titolo per causa non imputabile creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

i crediti accertati con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ma non ancora passata in giudicato. Evidentemente, per sentenza dovrà intendersi ogni provvedimento che abbia natura decisoria. Tale non è il decreto ingiuntivo che, se non diviene esecutivo ex art. 547 c.p.c. sarà inopponibile alla massa, senza la possibilità (si ritiene in generale) di ammettere equipollenti. L'ammissione con riserva andrà esclusa inoltre in caso di opposizione a decreto ingiuntivo coltivata dal curatore (perché ad esempio il debitore in bonis aveva proposto una domanda riconvenzionale): in tal caso il credito nei confronti della curatela andrà rigettato, ed all'esito del giudizio ci sarà una eventuale compensazione;

i crediti da ammettere con riserva per effetto di una espressa previsione normativa (il caso più frequente è quello dei crediti tributari – art. 88 d.P.R. 602/1973 - contestati, o crediti per i quali è prevista una giurisdizione diversa da quella del giudice delegato<sup>50</sup>).

---

<sup>49</sup> A mio parere le domande inammissibili vanno tenute distinte da quelle da rigettare, poiché solo le prime (e non le seconde, a meno che il creditore non le ritiri, rinunciando ad esse) possono essere ripresentate a mente dell'art. 204 comma 1 (art. 96, comma 1, l.fall.).

<sup>50</sup> Cass. 2949/2021 ha precisato che l'ammissione con riserva ha senso solo se il curatore intende impugnare la pronuncia. Se non intende farlo il credito deve essere ammesso tout court.





Evidentemente, andrà esclusa l'ammissione "con riserva di revocatoria", per cui se vuole agirsi in revocatoria il credito non può essere ammesso al passivo. Lo stesso vale per le ammissioni con riserva di rivendica.

Terminato l'esame di tutte le domande (cioè dopo aver, con decreto, provveduto su ciascuna di esse), il giudice delegato forma lo stato passivo (che è l'insieme delle domande sulle quali sia intervenuto il decreto di cui al 204 comma 1 – art. 96, comma 1 l.fall.) e lo rende esecutivo con decreto.

Il decreto, se ha efficacia meramente endoconcorsuale con riferimento all'accertamento dei crediti costituisce invece cosa giudicata rispetto alle domande di rivendica o restituzione (trattasi di novità introdotta in attuazione di un principio contenuto nella legge delega<sup>51</sup>).

L'art 205 prevede infine che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dia comunicazione a tutti i creditori insinuati, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda. Poiché dalla comunicazione decorre il termine di 30 giorni per impugnare lo stato passivo, è necessario che il curatore conservi la prova dell'avvenuto invio di queste comunicazioni.

### **Le opposizioni allo stato passivo.**

L'art. 206 cci, nel distinguere tre fattispecie ripercorre le orme dell'art. 98 l.fall., sebbene vadano registrate talune innovazioni.

In primo luogo le opposizioni con cui il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contesta che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta.

In secondo luogo contempla l'impugnazione, con cui il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili impugna il provvedimento di accoglimento di un creditore o di altro concorrente.

Infine prevede la revocazione, a mezzo della quale il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, anche se sono decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere la revoca dell'accoglimento o del rigetto della domanda, se provano che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante.

Costituisce invece una novità il fatto che nei casi di opposizione o impugnazione è ammessa l'impugnazione incidentale, anche se è per essa decorso il termine per impugnare<sup>52</sup>.

Si conferma invece che errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata. Il mancato rinvio agli art. 287 e 288 c.p.c. conferma che non è necessaria la fissazione dell'udienza, a meno che il giudice delegato non lo ritenga opportuno<sup>53</sup>.

Viene ribadito dall'art. 207 che le opposizioni allo stato passivo si propongono con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del Tribunale nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di cui all'art. 205 (art. 97 l.fall.) ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento.

---

<sup>51</sup> Art. 7, comma 8, lettera d), l. n. 155/2017.

<sup>52</sup> In senso contrario si era pronunciata Cass., sez. I, 03/09/2018, n. 21581

<sup>53</sup> L'applicazione delle disposizioni codicistiche era stata invece ritenuta da Cass. Sez. 1, 02/10/2015, n. 19722.



Si introduce la novità per cui i termini del procedimento di opposizione soggiacciono al regime della sospensione feriale dei termini processuali, e ciò in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 cci.

Non cambia il contenuto del ricorso, che contiene tutti gli elementi che erano già previsti dall'art. 99, comma 2 l.fall.<sup>54</sup>. Viene pure confermato che il presidente del collegio, nei cinque giorni successivi al suo deposito, designa il relatore (che può essere delegato a trattare il procedimento) e fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti che, unitamente al ricorso, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto, ed almeno 30 giorni prima dell'udienza.

Pure confermato è che le parti resistenti (o gli eventuali interessati) devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito di una memoria difensiva, la quale deve contenere (questa è una conseguenza della innovazione di cui all'art. 206, comma quarto) l'eventuale impugnazione incidentale.

È invece una novità quella introdotta dal comma 10, in forza del quale se nessuna delle parti, o anche solo il ricorrente, compare all'udienza, il giudice la rinvia ex art. 309 c.p.c.

Il codice recepisce inoltre dalla prassi degli uffici la tesi della legittimazione del curatore a partecipare all'udienza di comparizione, anche se non costituito, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Da questa previsione si ricava che il curatore, nel richiedere al giudice delegato l'autorizzazione a nominare un legale per costituirsi, dovrebbe preventivamente rappresentare le ragioni per cui non è sufficiente la mera partecipazione all'udienza.

Viene infine confermato che sulla opposizione il collegio provvede, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie, con decreto motivato, che la cancelleria comunica alle parti, le quali nei successivi trenta giorni possono proporre ricorso per cassazione.

### **Domande tardive ed ultratardive.**

A proposito delle domande tardive, la novità introdotta dall'art. 208 riguarda in primo luogo la riduzione del termine da 12 a 6 mesi, oltre il quale le domande di insinuazione sono considerate tali. Anche la possibilità di proroga di questo termine da parte del tribunale viene ridotta, passando da 18 a 12 mesi.

Il procedimento di verifica di queste domande non muta. L'unica novità (già conosciuta nella prassi di alcuni uffici) è rappresentata dal fatto che l'udienza viene fissata solo quando vi sono domande da esaminare (la legge fallimentare prevedeva invece che il giudice fissasse udienza ogni 4 mesi). La data di fissazione dell'udienza viene comunicata dal curatore non solo a coloro che hanno presentato domanda, ma anche ai creditori già ammessi al passivo.

Molti invece i cambiamenti che si registrano a proposito della disciplina delle domande ultratardive, cioè proposte oltre il termine di 6 mesi (o 12, ove stabilito dal Tribunale in sentenza) dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.

---

<sup>54</sup> a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;  
b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.



Queste domande sono esaminate subordinatamente al ricorrere di talune condizioni: possono essere proposte fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo; il ricorrente deve fornire la prova (o deve indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi) che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile; la domanda deve essere depositata nel termine di sessanta giorni<sup>55</sup> decorrenti dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo (con evidente disparità di trattamento rispetto ai creditori tempestivi, poiché essi godono di un periodo di tempo molto più lungo), il che porrà nella prassi il problema, potenzialmente molto spinoso, di stabilire, e stabilire con certezza, quando questo momento si è verificato.

Infine, è previsto che il giudice dichiara inammissibile la domanda (senza dunque fissare udienza) quando l'istante non ha indicato la causa non imputabile del ritardo, oppure quando non ne ha fornito prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità della omessa tempestiva insinuazione al passivo. A questi casi di inammissibilità occorre evidentemente aggiungere quello in cui si indica la causa e la data in cui è cessata la causa che ha impedito il deposito tempestivo, ma la domanda viene depositata oltre il sessantesimo giorno decorrente da quella data.

Va osservato che il decreto di manifesta inammissibilità deve essere comunicato al creditore a cura del curatore (sebbene la norma non lo preveda) ai fini del decorso del termine di cui all'art. 124 per l'opposizione.

#### **Previsione di insufficiente realizzo.**

Alcuna innovazione ha subito la disciplina della previsione di insufficiente realizzo, che resta immutata.

L'art. 209 conferma che il tribunale, prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo (o anche successivamente), dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

Il decreto è adottato su istanza del curatore, da depositarsi almeno 20 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, corredata da una sua relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore.

Esso, va comunicato dal curatore ai creditori che abbiano presentato istanza di insinuazione al passivo, ed è reclamabile dinanzi alla Corte di Appello nei quindici giorni successivi.

L'elemento nuovo che comunque va appuntato è che ai sensi dell'art. 130, comma sesto, se interviene il decreto, la relazione particolareggiata può essere depositata entro 180 giorni decorrenti dalla dichiarazione della liquidazione giudiziale invece che nei 60 giorni decorrenti dal decreto di esecutività.

#### **Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione.**

La fisionomia del procedimento di rivendica o restituzione permane, nella sostanza, inalterata.

L'art. 210 conferma che il ricorrente non può provare con testimoni il diritto sui

---

<sup>55</sup> È dubbio che questo termine soggiaccia al regime della sospensione feriale in quanto è il procedimento "introdotto" con la domanda di insinuazione al passivo che sconta la sospensione feriale ex art. 201 ultimo comma, e non il termine che lo precede la domanda.



beni di cui chiede la restituzione, tranne che l'esistenza del suo diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati da lui o dal debitore<sup>56</sup>.

La sola novità è rappresentata dal fatto che il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale (si pensi ai beni immobili o ai mobili registrati) deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme. Il codice non esplicita chi debba sostenere le spese di siffatti adempimenti pubblicitari, né chi debba eseguirli. Poiché tuttavia si tratta di spese non prededucibili, mi pare che l'unica soluzione praticabile sia quella per cui esse gravano sul richiedente<sup>57</sup>.

### **Esercizio dell'impresa.**

Diversi gli aggiustamenti che hanno interessato l'esercizio provvisorio. La prima è tassonomica, atteso che esso cessa di chiamarsi tale. L'art. 211 non parla più, infatti, di "esercizio provvisorio", ma di "esercizio dell'impresa del debitore". Si tratta della declinazione di una filosofia che pervade tutto il codice, e che riposa nell'idea per cui la continuità aziendale, quale valore in sé, deve essere assicurato, per quanto possibile, anche nel corso della liquidazione giudiziale, sicché non si tratta più di fenomeno occasionale o "provvisorio".

Questo orizzonte si dischiude plasticamente alla lettura del nuovo primo comma dell'art. 211, dove si precisa che l'apertura della liquidazione non determina la cessazione dell'attività d'impresa, quando dall'interruzione può derivare grave danno, a condizione che la prosecuzione non rechi pregiudizio ai creditori.

Detto questo, il codice ribadisce innanzi tutto al comma secondo che, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

Se con la sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale non si è provveduto a disporre l'esercizio dell'impresa, e questa opportunità dovesse palesarsi successivamente, la competenza spetta al giudice delegato, che provvede con decreto su proposta del curatore, pervio parere favorevole del comitato dei creditori.

Semestralmente, e comunque a conclusione dell'esercizio, il curatore deposita un rendiconto dell'attività svolta<sup>58</sup>.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

L'esercizio dell'impresa prevede il costante coinvolgimento del comitato dei creditori. Detto organo, infatti: deve esprimere il proprio parere sull'apertura dell'esercizio provvisorio; deve essere convocato trimestralmente dal curatore sull'andamento della gestione; deve pronunciarsi sull'opportunità di continuare

---

<sup>56</sup> Si tratta, nella sostanza, della medesima regola prevista dall'art. 621 c.p.c. nel pignoramento presso terzi.

<sup>57</sup> Del resto, la trascrizione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse. Così risalente, ma mai smentita giurisprudenza, secondo la quale "A norma dell'art 2666 cod civ, legittimato alla trascrizione e qualunque soggetto. La trascrizione, da chiunque sia fatta, giova a tutti coloro che vi hanno interesse. Pertanto, essa può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, e può riferirsi tanto all'acquisto immediatamente fatto, quanto agli acquisti dei danti causa che non siano stati trascritti, in quanto, ai fini di garantire la opponibilità del proprio acquisto, si ha interesse ad assicurare la continuità della trascrizione". Cass. Sez. II, 10 agosto 1962, n. 2516.

<sup>58</sup> Benché l'esercizio dell'impresa costituisca una parentesi della gestione della liquidazione giudiziale, si deve ritenere che questo rendiconto debba confluire nel conto finale della gestione, per garantire in questo modo che anch'esso sia sottoposto allo stesso scrutinio cui soggiace il rendiconto finale.



l'esercizio, che deve cessare, su ordine del giudice delegato, se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità; deve essere informato dal curatore circa l'esistenza di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio, e deve essere conseguentemente sentito dal Tribunale (unitamente al curatore) prima che sia ordinata la cessazione dell'esercizio<sup>59</sup>.

### **Affitto dell'azienda o di suoi rami.**

La disciplina dell'affitto dell'azienda (solo) apparentemente non reca particolari elementi di novità. Invero se si guarda isolatamente l'art. 212, ci si avvede del fatto che esso corrisponde al vecchio art. 104-*bis* l. fall..

Si prevede infatti che l'affitto di azienda o dei suoi rami può essere autorizzato dal giudice delegato anche prima della presentazione del programma di liquidazione, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori. Il comitato dei creditori deve esprimere il parere anche sull'eventuale riconoscimento (da inserirsi nel contratto di affitto) del diritto di prelazione, nonché sulla possibilità che il curatore eserciti il diritto di recesso.

Alcune accortezze devono invece essere osservate dal curatore in forza della previsione del secondo comma, a mente del quale la scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore *“a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”*.

Dunque, preliminarmente, il curatore dovrà nominare uno stimatore (art. 195 c.c.i.), e la relazione di stima dovrà possedere i requisiti di cui all'art 216, che a sua volta rimanda all'art. 173-bis disp. att. c.p.c.

In secondo luogo, il rinvio all'art. 216 implica che anche per l'affitto dell'azienda il curatore dovrà compiere una scelta di campo tra la celebrazione di una procedura competitiva, e lo svolgimento di una gara scandita dalle regole del codice di procedura civile.

In terzo luogo, poiché la norma, oltre a rinviare all'art. 216 (che già contempla l'obbligo di forme di pubblicità *“idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati”*, oltre alla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) richiede anch'essa adeguate forme di pubblicità, è da ritenersi che a rigore la pubblicazione sul portale non sia necessaria. Sennonché, tuttavia, essa è necessitata, ritengo, dal fatto che le offerte devono presentarsi tramite portale delle vendite pubbliche, così come tramite PVP deve essere formulata la richiesta di visita dell'azienda.

### **Liquidazione dell'attivo.**

#### **Programma di liquidazione.**

A norma dell'art. 213 cci il curatore deve redigere il programma di liquidazione entro 60 giorni dall'inventario ed in ogni caso entro 150 giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, a pena di revoca dell'incarico (a norma dell'art. 129 comma 1 - art. 32 comma 1 l.fall. – si tratta di attività non delegabile) e trasmetterlo al giudice delegato che ne autorizza la trasmissione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato dunque è chiamato dal codice a compiere un vaglio preliminare sul programma di liquidazione, anticipato rispetto alla sua approvazione da parte del comitato dei creditori; solo all'esito di

---

<sup>59</sup> A questo proposito, per evitare tempi morti bene farà il curatore a chiedere la cessazione dell'esercizio dell'impresa allegando alla richiesta il parere del comitato dei creditori preventivamente interpellato sul punto.





questo vaglio il giudice autorizza la trasmissione dello stesso al comitato dei creditori per l'approvazione.

Si conferma la possibilità per il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. Ottenuta l'autorizzazione, il curatore è tenuto ad un duplice onere: quello di darne comunicazione ai creditori (affinchè possano agire esecutivamente su quei beni); e quello di notificare l'autorizzazione ai pubblici registri, nel caso si tratti di beni immobili o di beni mobili registrati, in modo tale che sia annotata la cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale. Per indirizzare questa scelta il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita<sup>60</sup> cui non abbia fatto seguito l'aggiudicazione<sup>61</sup>, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi<sup>62</sup>.

Scompare l'elenco di cui al secondo comma dell'art. 104-ter (anche se, fatta salva la scomparsa del riferimento alle proposte concordatarie, il contenuto è sostanzialmente rimasto). Esso è sostituito dalla previsione (comma 3) per cui il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati, separatamente: criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili; criteri e modalità della liquidazione degli altri beni; criteri e modalità della riscossione dei crediti.

Per ciascun cespite, per ciascuna categoria di beni, nel caso in cui le modalità individuate sono le stesse, la indicazione delle modalità di liquidazione dovranno essere particolarmente dettagliate. In particolare, il curatore dovrà specificare se sarà egli stesso a vendere o se ci si affiderà ad un soggetto specializzato (che dovrà essere indicato); quale tipo di vendita telematica si adotterà, o se si preferirà la vendita analogica; il numero (almeno 3) di tentativi di vendita nel primo anno e le date in cui gli stessi si terranno; le forme di pubblicità individuate ulteriori e diverse dalla pubblicazione sul PVP; il notaio dinanzi al quale sarà stipulato l'eventuale atto di vendita (in caso di vendita competitiva), il gestore della vendita telematica; il riconoscimento della possibilità di pagamento rateale del prezzo da parte dell'aggiudicatario.

Per ciascuna vendita devono essere indicati costi e presumibili tempi di realizzo. È utile sottolineare che l'aggettivo "presumibili" è riferito ai tempi di realizzo e non ai costi, che pertanto devono essere preventivamente e precisamente determinati.

Vanno poi indicate le azioni giudiziali di qualunque natura; il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio; gli esiti delle liquidazioni già compiute.

Con riferimento all'azienda il curatore deve indicare nel programma gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa o l'affitto di azienda, la possibilità e le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Per responsabilizzare il curatore e contenere i tempi della procedura, il codice gli

---

<sup>60</sup> I tentativi potrebbero essere anche inferiori, ma in questo caso la presunzione di manifesta non convenienza non ricorre, dovendosi motivare le ragioni per cui, anche in presenza di un inferiore numero di tentativi di vendita, si ritiene di rinunciare alla liquidazione.

<sup>61</sup> Ritengo che qui debba parlarsi di aggiudicazione definitiva, senza considerare le ipotesi di decadenza per mancato versamento del saldo.

<sup>62</sup> Poiché all'esito dell'infruttuoso esperimento di sei tentativi di vendita ogni decisione è rimessa al giudice delegato, in questo caso non ritengo necessario che il curatore debba chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori.





impone di indicare nel programma di liquidazione il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo, oltre al già previsto termine del suo presumibile completamento.

Non solo: il curatore deve altresì predisporre gli atti in modo tale che nel termine di otto mesi dall'apertura della procedura deve tenersi il primo esperimento di vendita (dovendone svolgere complessivamente 3 all'anno, nel caso di immobili, ai sensi dell'art. 216, comma 2) e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento<sup>63</sup>.

Altra novità è quella per cui la liquidazione dell'attivo deve completarsi nel termine di cinque anni (non più due) dal deposito della sentenza di apertura della procedura, differibile a 7 in caso di eccezionale complessità, dal giudice delegato. È quindi necessario che all'approssimarsi del quinquennio il curatore in ritardo chieda la proroga.

Si conferma altresì che per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.

Infine, benché espunta dal testo dell'art. 213, non è scomparsa la previsione dell'ultimo comma dell'art. 104 ter, che sanzionava con la revoca dell'incarico la mancata predisposizione di un progetto di distribuzione delle somme disponibili all'esito delle vendite; si tratta previsione semplicemente spostata nel corpo dell'art. 220, ultimo comma.

È stata mantenuta la possibilità (non prevista nella originaria formulazione dell'art. 213) contemplata dal previgente art. 104-ter comma 7 di procedere alla liquidazione di singoli beni quando vi sia pericolo nel ritardo, prima dell'approvazione del programma di liquidazione. In tali casi il curatore procede, previa autorizzazione del giudice delegato, che decide sentito il comitato dei creditori.

### **Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco.**

La disciplina della vendita dell'azienda o dei suoi rami, prevista dall'art. 214, è rimasta immutata, così come immutato è rimasto il principio per cui alla liquidazione dei singoli beni si procede solo quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Non è stata riprodotta la disciplina relativa alla gestione dei rapporti di lavoro, poiché il codice ha compiuto la scelta, dettata nella legge delega, di riservare ad essi una disciplina ad hoc con l'art. 189, che dunque completa il ventaglio degli oneri del curatore in occasione (ma non solo) della cessione di azienda.

Deve essere invece sottolineato, in quanto novità, il secondo capoverso del comma 7, a mente del quale *“Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono”*. La norma introduce una sorta di *datio in solutum*, della quale si dovrà tenere conto in sede di riparto, in favore dei creditori, la quale si propone di rendere compatibile il soddisfacimento del ceto creditorio con la conservazione del complesso aziendale, preoccupazione del resto costituente il *file rouge* di tutto il codice.

### **Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere**

---

<sup>63</sup> Sarà allora necessario che il curatore si attivi nel più breve tempo possibile per far stimare i beni da un esperto, chiedendo al giudice di essere autorizzato a nominarlo, salvo che si tratti di beni di modesto valore.



### crediti.

Il codice conferma all'art. 215 la facoltà per il curatore, (la quale dovrà, evidentemente, essere previamente esplicitata nel programma di liquidazione) di: cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; cedere le azioni revocatorie concorsuali, a condizione che i relativi giudizi siano già pendenti; cedere partecipazioni societarie, con la specificazione che per le società a responsabilità limitata si applica l'art. 2471 c.c.<sup>64</sup>.

Nella previsione di cessione dovranno essere attenzionati almeno quattro aspetti: il primo è che il credito deve essere esistente al momento della cessione ex art. 1266 c.c.; il secondo è che il credito da cedere deve essere cedibile ex art. 1260 c.c. (e di questo il curatore dovrà dare conto nel programma di liquidazione); il terzo è che il cessionario non potrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 1261 e 1471 c.c. (anche di questo aspetto il curatore dovrà avere cura di occuparsi); il quarto (valevole per le cessioni di quote di s.r.l.) è che occorrerà verificare se si tratta di quote liberamente trasferibili o meno, poiché ciò incide sulle modalità della vendita<sup>65</sup>.

Rimane fermo che il curatore, in alternativa alla cessione, può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

### Modalità della liquidazione.

L'art. 107 l. fall. è stato completamente riscritto, e di esso rimane poca traccia nell'art. 216 cci

Si esplicita in primo luogo (recependo perverso una prassi consolidata) che la vendita dei beni deve essere preceduta da una loro stima, sicché il curatore prima di redigere il programma di liquidazione dovrà nominarlo *“ai sensi dell'articolo 129, comma 2”*, ossia su autorizzazione del comitato dei creditori.

La relazione di stima: andrà depositata con modalità telematiche (il che significa che sarà depositata in cancelleria e non più consegnata al curatore) con l'avvertenza che il mancato rispetto degli oneri telematici anzidetti costituirà motivo di revoca dall'incarico; dovrà essere redatta sulla base di modelli informatici pubblicati sul portale delle vendite pubbliche; ove riguardi beni immobili, dovrà contenere le informazioni previste per la perizia propria delle esecuzioni forzate individuali, in virtù del rinvio testuale all'art. 173-bis disp. att. c.p.c..

Così come l'art. 107 l.fall., anche l'art. 216 prevede che la stima *“può essere omessa per i beni di modesto valore”*. È chiaro che abdicare alla stima implica una valutazione *ex ante* non sempre praticabile, soprattutto con riferimento ai beni immobili. Più facile decidere con riferimento ai beni mobili, dove tuttavia il modesto valore potrebbe suggerire, a monte, una rinuncia all'acquisizione all'attivo, (su autorizzazione del comitato dei creditori), o alla liquidazione, ai sensi degli artt. 142 e 213, comma 2, c.c.i..

Per la liquidazione del compenso dell'esperto viene richiamato, infine, il comma

---

<sup>64</sup> Questo significa che nel caso in cui il debitore posto in liquidazione giudiziaria sia titolare di quote di partecipazione, il curatore, subito dopo l'accettazione dell'incarico, dovrà notificare alla società un estratto della sentenza dichiarativa della liquidazione e procedendo alla sua iscrizione nel registro delle imprese (non è più necessaria l'annotazione nel libro dei soci).

Inoltre, sebbene la norma nulla dica in proposito, è opportuno che la previsione di cessione sia accompagnata da un parere motivato di una società esperta del settore sull'entità realizzabile e sui costi dell'incasso, in guisa da avere parametri non aleatori di riferimento e di attendibilità circa la quantificazione del corrispettivo base di cessione che il curatore stabilisce o che emerge dalla contrattazione con i potenziali acquirenti.

<sup>65</sup> Va considerato infatti che in questi casi la società entro 10 giorni dall'aggiudicazione può presentare altro acquirente che offra lo stesso prezzo.



3 dell'art. 161 disp. att. c.p.c., (introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83), il quale, con riferimento all'esperto nominato ex art. 568 c.p.c., prevede che il compenso sia *“calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita”*, e che *“prima della vendita”* non possano *“essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”*.

È evidente che con questa previsione il legislatore delegato ha voluto prendere posizione rispetto alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di merito<sup>66</sup> che aveva dubitato della legittimità di questa norma, osservando che essa avrebbe comportato una disparità di trattamento tra gli stimatori nominati in sede di esecuzione individuale e quelli incaricati in ambito fallimentare, poiché i primi avrebbero ricevuto un trattamento deteriore rispetto ai secondi, dubbi che tuttavia la Consulta ha fugato con la sentenza n. 90 del 17 aprile 2019, osservando che l'art. 161 citato deve costituire parametro di determinazione del compenso dello stimatore anche nelle procedure concorsuali, indipendentemente dal fatto che il procedimento di vendita si svolga mediante procedure competitive o attraverso il rinvio alle regole del codice di rito<sup>67</sup>.

Si ribadisce che le vendite possono essere eseguite tramite procedure competitive o secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con scelta rimessa al curatore ed espressa nel programma di liquidazione.

Per le vendite immobiliari<sup>68</sup> il curatore è tenuto a celebrare almeno tre tentativi di vendita all'anno<sup>69</sup>, aggiungendosi (con previsione identica a quella prevista per le vendite nell'esecuzione individuale) che dopo il terzo tentativo di vendita il prezzo base può essere ridotto fino alla metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento andato deserto. Normalmente, tenuto conto della previsione di cui all'art. 213 cci, i tentativi di vendita saranno complessivamente sei, atteso che dopo questo numero di esperimenti l'art. 213 introduce una previsione di non convenienza della liquidazione.

Si introduce anche nelle vendite concorsuali (sia competitive che non) l'istituto dell'ordine di liberazione<sup>70</sup>, il che vuol dire che il curatore, nel programma di liquidazione o con separata ma tempestiva istanza, dovrà altresì premurarsi di

---

<sup>66</sup> Trib. Vicenza, ordinanza 18/02/2016, n. 111.

<sup>67</sup> In particolare, secondo la Consulta, il richiamo contenuto, nell'art. 107, comma secondo, l.fall. alle disposizioni del codice di procedura civile *“è inequivocabile e onnicomprensivo e non può non includere le disposizioni in tema di liquidazione del compenso, che si rivelano compatibili con la speciale disciplina fallimentare”*, aggiungendo che *“alle medesime conclusioni si giunge anche per la fattispecie delineata dall'art. 107, primo comma, del R.D. n. 267 del 1942, che riguarda le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere ... tramite procedure competitive”*, poiché *“la normativa codicistica rappresenta pur sempre il modello generale, al quale anche la disciplina fallimentare in linea di massima si conforma”*.

<sup>68</sup> Sfugge la ragione per cui analoga previsione non sia stata dettata anche per le vendite mobiliari.

<sup>69</sup> La norma riecheggia sia l'art. 532 comma secondo c.p.c., laddove con riferimento alla vendita di beni mobili è previsto che con l'ordinanza di vendita il giudice stabilisca il numero complessivo, non superiore a tre, di tentativi di vendita da compiersi nel termine di sei mesi, che l'art. 591-bis c.p.c., che anche per le vendite immobiliari impone (all'esito delle novità introdotte dalla riforma “Cartabia”) l'esperimento di tre tentativi di vendita all'anno.

<sup>70</sup> Trib. Reggio Emilia, 26 ottobre 2013, aveva già ritenuto applicabile l'ordine di liberazione alle vendite fallimentari celebrate secondo le norme del c.p.c., ex art. 107, comma primo, l.fall., mentre Trib. Mantova, 13 ottobre 2016, aveva aggiunto che l'ordine di liberazione può essere pronunciato anche in occasione delle vendite competitive.



chiederne al giudice la pronuncia<sup>71</sup>.

Sulla falsariga dell'art. 569, comma quarto, c.p.c., viene previsto che le vendite, anche quelle competitive sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Precisandosi che le offerte *“sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche”*, senza distinzione tra vendite mobiliari e vendite immobiliari, si impedisce, di fatto la presentazione di offerte cartacee. Infatti, è noto che il d.m. 32/2015 contempla tre distinte modalità di vendita: sincrona, sincrona mista, asincrona. Con particolare riguardo alla vendita sincrona mista l'art. 22 comma primo dispone che *“l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate a norma degli articoli 12 e 13 o su supporto analogico mediante deposito in cancelleria”*. La possibilità di presentazione offerte cartacee ha costituito certamente la ragione dell'apprezzamento che la vendita mista ha incontrato nei tribunali, soprattutto in sede di prima applicazione della vendita telematica. Orbene, questa tipologia di vendita non sarà più praticabile in sede concorsuale poiché, come anticipato, il c.c.i. prevede che le offerte siano presentate tramite il portale delle vendite pubbliche; *ergo*, la vendita telematica sincrona mista viene clamorosamente espunta dal ventaglio delle opzioni disponibili.

Sibillina appare l'espressione per cui le vendite telematiche devono svolgersi *“tramite il portale delle vendite pubbliche”*. Posto che il codice già prevede espressamente che la pubblicità delle vendite sia eseguita almeno sul portale, e che tramite portale devono presentarsi le offerte di acquisto e si prenoterà la visita del bene, l'unico senso che ad essa può attribuirsi è quello per cui la vendita telematica deve articolarsi secondo le regole operative stabilite con il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, emanato a norma dell'art. 161 ter disp. att. c.p.c., e le specifiche tecniche di cui all'art. 26 del citato d.m..

Il rinvio al modello costruito dal d.m. 32/2015 anche per le vendite competitive potrebbe inaspettatamente disvelare anche possibilità di notevole (e forse eccessiva) semplificazione.

Invero, essendo previsto che le vendite debbano svolgersi mediante procedure competitive, senza ulteriori precisazioni, non è impedita la possibilità che anche la vendita immobiliare si celebri secondo gli schemi semplificati previsti dall'art. 25 del citato d.m. per i beni mobili, i quali si caratterizzano certamente per un livello di

---

<sup>71</sup> A questo proposito occorre ricordare che la tendenziale doverosità dell'adozione dell'ordine di liberazione è stata più volte affermata dalla giurisprudenza in sede di esecuzione individuale, ed in particolare da Cass., sez. Un., 14-12-2020, n. 28387, punto 37 della motivazione; Cass. Sez. III, 10-06-2020, n. 11116; Cass., sez. III, 28-3-2022, n. 9877. In tale ultimo arresto la Corte premette che l'ordine di liberazione è un provvedimento ordinatorio funzionale agli scopi del processo, ed in particolare alla materiale apprensione del cespite pignorato ai fini della sua liquidazione, in vista dell'obiettivo ultimo, di rilievo pubblicistico, del maggiore soddisfacimento possibile dei diritti dei creditori. Siffatto obiettivo fonda, secondo la pronuncia, una peculiare potestà ordinatoria (meramente endoprocessuale) del g.e., atta a garantire le migliori condizioni di vendita, nell'esercizio della quale egli è chiamato ad accertamenti sommari, *lato sensu* cognitivi, volti ad adottare i provvedimenti indispensabili ad assicurare l'ordinato fluire della procedura. In particolare, al fine di tutelare l'aggiudicatario, il giudice dell'esecuzione è chiamato ad anticipare gli effetti che in favore di questi produce il decreto di trasferimento, sicché, prosegue la sentenza, quanto non sarà opponibile all'aggiudicatario non è opponibile neppure alla procedura o ai creditori, e ciò non solo nell'interesse dell'aggiudicatario medesimo, ma anche nell'interesse pubblico al sollecito svolgimento della procedura. Questa anticipazione si ottiene attraverso l'ordine di liberazione, alla cui attuazione il giudice dell'esecuzione provvede per il tramite del custode, ausiliario incaricato di attività materiale servente ed indefettibile ai fini del progredire della procedura.



minore articolazione rispetto a quelli della vendita immobiliare, e proprio per questo potrebbero appagare quelle esigenze di fluidità nelle quali normalmente rampolla la scelta di preferire il modello competitivo rispetto a quello del codice di rito.

A norma dell'art. 25, comma 1, d.m. 32/2015, infatti, l'interessato a partecipare alla procedura si deve registrare sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo una serie di dati (dati identificativi, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, recapito di telefonia mobile).

All'esito della registrazione il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita per la quale la registrazione è stata effettuata e gli assegna uno pseudonimo (o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato).

Da questa previsione si comprende che:

- la domanda di partecipazione alla gara non è rivolta al Giudice (né tanto meno al professionista delegato) ma al gestore;
- l'ammissione alla procedura di vendita non viene decisa dal Giudice o dal delegato, ma dal gestore, che fornisce le credenziali di accesso;
- non è prevista alcuna verifica relativa alla legittimazione negoziale dell'offerente;
- non è previsto alcun controllo sui dati identificativi trasmessi, né l'invio della copia informatica, per immagine, del documento analogico di identità;
- la registrazione al portale del gestore è una registrazione "per la vendita", il che impone, almeno sul piano normativo, che ci si debba registrare per ogni vendita cui si intende partecipare.

Rispetto alla vendita immobiliare, gli elementi dell'offerta per la vendita mobiliare sono solo due: prezzo offerto e cauzione versata. Non è necessario inserire nemmeno i dati dell'offerente poiché l'utente è già registrato.

Il sistema consente poi di registrarsi, versare la cauzione ed offrire, contestualmente.

Quando il versamento della cauzione è anticipato (perché ad esempio avviene con bonifico) è il gestore stesso che abilita gli offerenti a partecipare, e che entro due giorni dallo svolgimento della gara:

- trasmette al referente della procedura l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate;
- comunica e documenta gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato;
- comunica di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta più alta;
- comunica di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti;
- comunica di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza.

Come si vede, si tratta di un modello assai semplificato, che probabilmente potrebbe essere adattato anche alla vendita immobiliare, a patto che si garantisca, quanto meno a gara terminata (e prima del decorso del termine per il versamento del saldo prezzo<sup>72</sup>), un procedimento (che ben potrebbe svolgersi dinanzi al curatore) di identificazione dell'offerente.

---

<sup>72</sup> Ciò al fine di evitare tattiche dilatorie.





Tramite il portale deve anche essere formulata la richiesta di esaminare i beni in vendita (previsione che il nuovo art. 560 non contiene).

Viene confermato l'onere di pubblicità sul portale delle vendite pubbliche<sup>73</sup>, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile, aggiungendosi che il giudice può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati.

Si conferma che tutti gli adempimenti pubblicitari devono effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita, salvi casi di assoluta urgenza.

Vengono parzialmente recepite, e rese applicabili anche alle vendite competitive, le previsioni dell'art. 571 in tema di inefficacia dell'offerta.

In particolare, l'offerta è inefficace:

se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita;

se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata (si noti che non è causa di inefficacia dell'offerta il mancato rispetto delle "modalità" di presentazione della cauzione, come invece previsto dall'art. 571 c.p.c.);

se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita (quindi, l'istituto dell'offerta minima entra ufficialmente nelle vendite fallimentari).

Si conferma la possibilità di pagamento rateale del saldo prezzo secondo le disposizioni del codice di rito (che però hanno avuto scarso successo).

Si richiama infine la disciplina dell'art. 585 c.p.c., in modo da comprendere nelle vendite fallimentari anche la possibilità che l'aggiudicatario sia un creditore ipotecario o si sia assunto un debito garantito da ipoteca, ovvero abbia fatto ricorso ad un finanziamento per l'acquisto.

Si interviene sull'obbligo per il curatore di comunicare agli organi della procedura l'esito delle vendite, prevedendo che esso debba essere assolto nel termine di 5 giorni dalla sua conclusione. La comunicazione avviene mediante deposito nel fascicolo telematico della documentazione relativa alla vendita.

Si ritrascrive, infine, nel comma 10, il contenuto dell'art. 107 comma 6, prevedendosi che se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi, altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione.

Si recepisce solo il precedente giurisprudenziale per cui restano fermi gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori<sup>74</sup>.

Si conferma infine (art. 108, comma secondo cci) che, eseguita la vendita e riscosso il prezzo, il curatore dovrà chiedere al giudice delegato di ordinare, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

---

<sup>73</sup> Da cui consegue l'obbligo preliminare del pagamento del contributo di pubblicazione, salvo mancanza di attivo, nel caso di pubblicità avente ad oggetto i beni immobili e i beni mobili registrati, a norma dell'art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. A proposito del contributo, è bene precisare che lo stesso: da un lato, esso non è dovuto per i beni mobili non registrati, indipendentemente dal loro valore; dall'altro, esso è sempre dovuto per i beni mobili registrati, indipendentemente dal loro valore.

<sup>74</sup> Già affermata da Cass., sez. VI, ord. 2 dicembre 2010, n. 24442 e da Cass., sez. III, 22 dicembre 2015, n. 25802.

È dunque chiaro che al giudice dell'esecuzione non dovrà essere chiesta, oltre alla declaratoria di improseguibilità, anche la cancellazione della trascrizione del pignoramento, in quanto l'espropriazione si "trasferisce" in sede concorsuale, ed il pignoramento sarà cancellato su disposizione del giudice delegato, attraverso il decreto purgativo ai sensi dell'art. 217, comma 2, cci, a seguito della vendita competitiva in ambito concorsuale, oppure con il decreto di trasferimento, nel caso di vendita secondo le norme del codice di procedura civile





### **Sospensione della vendita.**

A proposito della sospensione della vendita, l'art. 217 riproduce, con qualche aggiustamento, il previgente art. 108 l. fall.

Si conferma che il giudice delegato su istanza: del debitore; del comitato dei creditori; di altri interessati, e previo parere del comitato dei creditori, può sospendere la vendita, qualora: a) ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, b) il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. In questo secondo caso l'istanza dei soggetti sopra indicati deve essere presentata dagli stessi entro 15 giorni dal trasferimento (10 giorni dalla comunicazione dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, che a sua volta deve avvenire entro 5 giorni dal trasferimento) c) il prezzo offerto sia inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, a condizione che vi siano concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito<sup>75</sup>.

### **Ripartizione dell'attivo e distribuzione delle somme.**

A norma dell'art. 220 c.c.i. alla ripartizione dell'attivo il curatore provvede ogni 4 mesi a partire dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. Rispetto alle previsioni della legge fallimentare vanno segnalate le seguenti novità.

Non è più prevista la presentazione del piano di riparto al giudice delegato: il curatore qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso un giudizio di opposizione allo stato passivo un prospetto delle somme disponibili unito ad un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150 (non mutano i presupposti e le garanzie in presenza delle quali il riparto può andare anche a beneficio dei crediti in contestazione).

È stata eliminata la previsione di cui al comma 2 dell'art. 108, per cui il giudice non ordina più il deposito del piano di riparto in cancelleria con avviso ai creditori, prevedendosi (analogamente a quanto disponeva il previgente terzo comma dell'art. 110) che i creditori possono proporre reclamo al giudice delegato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il piano di riparto viene quindi depositato dal curatore decorsi tali 15 giorni, con allegata la prova della comunicazione ai creditori, e con richiesta di pronuncia del decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto.

Non muta la disciplina che regola il procedimento di reclamo, salvo precisarsi che non si fa luogo ad accantonamento dei crediti contestati qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre interessi.

Immutato è l'ordine di distribuzione delle somme ricavate. Il codice si premura solo di precisare alla lettera d) dell'art. 221 (ma si tratta di aggiunta solo formale) che tra i creditori legittimati a concorrere vi sono anche i creditori postergati.

L'ordine quindi rimane quindi lo stesso:

---

<sup>75</sup> La norma è simile a quella di cui all'art.572 c.p.c., con la differenza che qui si richiede una prognosi di conseguibilità di un prezzo al meno pari a quello base, laddove nel codice di rito si ritiene sufficiente la previsione della possibilità di conseguire un prezzo più alto.



- A. crediti prededucibili;
- B. crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- C. creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori ammessi con prelazione sui beni compresi nell'attivo, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
- D. crediti postergati.

### **Disciplina dei crediti prededucibili e dei conti speciali.**

Se la disciplina dei crediti prededucibili, oggi contenuta nell'art. 222 cci, resta sostanzialmente invariata rispetto al quadro ricavabile dal previgente art. 111-bis l. fall., quello che muta è la individuazione di siffatta categoria di crediti.

In primo luogo cambia topograficamente la collocazione della nozione di crediti prededucibili, che mentre il legislatore del 1942 si trovava nel corpo delle norme dedicate al fallimento, all'art. 111, oggi alberga tra i principi generali, in quanto la prededuzione rappresenta un fenomeno trasversale a tutte le procedure concorsuali. Ma non è tutto. Invero, facendo tesoro di una lunga stratificazione giurisprudenziale<sup>76</sup>, il legislatore declina in modo puntuale l'elenco dei crediti prededucibili, che oggi appaiono meglio individuati.

Sono infatti prededucibili, oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge:

i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

i crediti professionali<sup>77</sup> sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, di una domanda di concordato preventivo (sia di quella "in bianco" che di quella completa) o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati<sup>78</sup> o che la procedura di concordato preventivo sia aperta a norma dell'art. 47 cci;

i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

Vanno ancora considerati:

in tema di concordato preventivo, i crediti di cui all'art. 46, il quale prevede, tra l'altro, che la domanda di autorizzazione al compimento di atti urgenti contenga "idonee informazioni sul contenuto del piano" – aggiungendo che "*i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili*";

in tema di composizione negoziata i crediti di cui all'art. 22, a mente del quale, su richiesta dell'imprenditore il Tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre

---

<sup>76</sup> Che da ultimo ha conosciuto l'intervento di Cass., sez. un. 31/12/2021, n. 42093, la quale stabilito che "*In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.*"

<sup>77</sup> Non già dunque un credito qualunque, ma solo i crediti dei professionisti.

<sup>78</sup> Dunque, non è più sufficiente una strumentalità mera.



finanziamenti prededucibili (anche dai soci o da società appartenenti al gruppo) ed il compenso dell'esperto ex art. 25-ter;

in tema di revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione, i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore ex art. 53, comma 3 cci;

i finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 99 cci;

i finanziamenti prededucibili (compresi i finanziamenti dei soci, nei limiti dell'art. 102) contratti in esecuzione di un concordato preventivo in continuità aziendale o di accordi di ristrutturazione dei debiti espressamente previsti nel piano ad essi sottostante, ex art. 101 cci, così come pure i finanziamenti dei soci;

i crediti maturati nel corso della procedura in caso di prosecuzione di contratti pendenti alla data di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ex art. 172 comma 3 cci o alla data di apertura della liquidazione controllata, ex art. 270, ultimo comma, cci;

La norma si chiude con la previsione per cui *“la prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”*, così riconoscendo dignità normativa al principio giurisprudenziale della consecuzione tra procedure.

Ciò detto, si conferma al comma 1 che essi devono essere accertati secondo il procedimento di formazione dello stato passivo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123;

Si conferma altresì:

- A. che i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti;
- B. che i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione che siano sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare possono essere soddisfatti (su autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato) al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato;
- C. che se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Pure immutata, nell'art. 223, è la disciplina dei conti speciali.

Dopo essersi ribadita la composizione sia della massa attiva immobiliare che mobiliare, la norma ribadisce che il curatore deve tenere conti speciali riferiti: a) alle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca b) alle vendite dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale.

In questi conti vanno analiticamente registrate le entrate e le uscite di carattere specifico, con indicazione della quota delle spese di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

## **Crediti assistiti da prelazione, partecipazione alla distribuzione dei creditori**



### **ammessi tardivamente.**

La disposizione di cui all'art. 224 non innova la previgente disciplina ribadendo la misura con cui concorrono nella distribuzione i creditori privilegiati o ipotecari.

Pure invariata è la disposizione dell'art. 112 l.fall., trasfusa nell'art. 225 cci, dalla quale si ricava l'onere, per il curatore, di inserire i creditori tardivi nei piani di riparto successivi alla loro ammissione, salvo il diritto di costoro di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Va invece segnalato che, a proposito dei creditori tardivi, la previsione di cui all'art. 226, la quale dopo aver ribadito che costoro hanno diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225, introduce una forma di tutela per i titolari di diritti su beni mobili o immobili, riconoscendo loro il diritto di chiedere che siano sospese le attività di liquidazione di quei beni, sino al momento dell'accertamento del loro diritto, se provano che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile. La norma, all'evidenza, mira ad evitare che i titolari di diritti su quei beni subiscano le conseguenze, a loro non imputabili, dei tempi processuali necessari ad accertare i loro diritti.

### **Riparti parziali, accantonamenti, pagamenti.**

Al di là del nome, forse fuorviante, l'art. 227 disciplina (negli stessi termini del previgente art. 113) gli accantonamenti<sup>79</sup> cui il curatore è tenuto nelle ripartizioni parziali.

Si ribadisce in primo luogo che essi non possono superare l'80% delle somme da ripartire. Va ricordato a questo proposito che la base di calcolo su cui determinare l'80% va determinata sottraendo dall'attivo disponibile le spese di procedura già liquide ed esigibili, perché non sono spese future; le somme ricevute per effetto di provvedimenti non ancora definitivi le spese oggetto di precedenti accantonamenti generici.

Inoltre, che devono essere trattenute, e dunque scorporate dall'80% determinato, le quote assegnate<sup>80</sup>:

- a) ai creditori ammessi con riserva<sup>81</sup>;
- b) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- c) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
- d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Infine, si specifica che se l'80% non è sufficiente a pagare le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile esso deve essere ridotto.

L'art. 228 aggiunge poi (analogamente all'art. 113-bis l. fall.) che quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, il curatore dovrà chiedere al giudice delegato la pronuncia del decreto di modifica dello

---

<sup>79</sup> Al di là dell'espressione utilizzata dal codice, ma anche dalla legge fallimentare, l'accantonamento è operazione meramente contabile, che non implica spostamento di somme.

<sup>80</sup> Degli accantonamenti specifici si dovrà tenere conto anche nel riparto finale.

<sup>81</sup> Ritengo che debba discutersi se oggetto di accantonamento debbano essere anche i crediti sottoposti a condizione risolutiva (ammesso che per essi si possa parlare di ammissione con riserva), poiché in questo caso il verificarsi della risoluzione legittimerebbe il curatore ad agire per ripetizione di indebito.



stato passivo depositando la documentazione che prova il verificarsi dell'evento che consente lo scioglimento della riserva.

Chiaramente, poiché questo determina una conseguente modifica dello stato passivo, lo stesso andrà comunicato ai creditori, anche se la norma non lo prevede espressamente.

La regola della irripetibilità dei pagamenti eseguiti è dettata dall'art. 229, in cui è trasfuso l'art. 144 l.fall., e prevede che pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. Chiaramente, la legittimazione ad agire con l'azione di indebito oggettivo sarà esercitata dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato.

Per quanto riguarda i pagamenti ai creditori, l'art. 230 rievoca la previsione dell'art. 115 l.fall. Va solo ricordato che per prelevare le somme il curatore deve munirsi di mandato di pagamento del giudice delegato.

A norma del comma 4 dell'art. 131 (art. 34 l.fall.) il mandato di pagamento, è sottoscritto telematicamente dal giudice delegato e dal cancelliere ed è trasmesso telematicamente all'istituto di credito, secondo la disciplina che sarà stabilita con apposito d.m. Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti.

La prova dei pagamenti eseguiti dovrà essere depositata dal curatore in cancelleria, al più tardi, con il rendiconto.

Nel caso di crediti ceduti prima della ripartizione (o di surroga) il curatore pagherà il cessionario (previa rettifica formale dello stato passivo) a condizione che: la cessione risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata; sia stata tempestivamente comunicata<sup>82</sup> alla curatela.

### **Rendiconto.**

La disciplina del conto della gestione contenuta nell'art. 231, si connota per alcune novità procedurali.

Questa norma va letta insieme all'art. 130 comma 9 (art. 33 comma 5 l. fall.) in forza della quale il curatore, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo<sup>83</sup> (quindi, non più entro 6 mesi dal deposito della prima relazione ex art. 33, a sua volta da depositarsi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento) e, successivamente, ogni sei mesi, presenta, tra gli altri, un conto della gestione, con la conseguenza che i dati contenuti nei conti periodici dovrebbero confluire (eventualmente aggregati) nel conto finale.

Dopo essersi ribadito che il curatore presenta il conto della gestione dopo la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, e che esso consiste nella esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura, si aggiunge che nel conto della gestione, altrettanto analiticamente, il curatore deve illustrare le *“modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito”*, con la conseguenza che, in linea teorica, programma di liquidazione e conto della gestione dovrebbero coincidere, nel senso che un conto della gestione, se il curatore ha ben operato, dovrebbe ribadire le previsioni del programma di liquidazione, dimostrando che esso è stato puntualmente rispettato.

Si conferma che il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla

---

<sup>82</sup> Ritengo che la comunicazione non debba necessariamente precedere la predisposizione del piano di riparto (perché altrimenti il legislatore non si sarebbe preoccupato di dire che il curatore procede alla modifica formale del piano), ma il mero pagamento.

<sup>83</sup> E quindi entro due mesi dal deposito della prima relazione particolareggiata di cui al comma 4.





comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

Si ribadisce che il curatore notizia dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza

- il debitore
- i creditori ammessi al passivo
- coloro che hanno proposto opposizione
- i creditori in prededuzione non soddisfatti.

avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

Si aggiunge inoltre che alla comunicazione deve essere allegata copia del rendiconto.

La disciplina dell'udienza fissata per la discussione ed approvazione del conto della gestione è rimasta invariata: se non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Approvato il conto della gestione, il curatore potrà depositare l'istanza di liquidazione del proprio compenso.

### **Compenso.**

La disciplina del compenso spettante al curatore risulta dalla combinata lettura degli artt. 137 e 219, comma 2.

Viene ribadito che il curatore ha diritto al compenso liquidato dal Tribunale, su relazione del giudice delegato. il compenso può essere richiesto dopo l'approvazione del rendiconto (ed eventualmente dopo l'esecuzione del concordato) sulla base dei seguenti dati: attivo realizzato, passivo accertato, eventuali ricavi lordi ed utili netti derivanti dell'esercizio provvisorio, compenso liquidato ad eventuali esperti nominati dal Tribunale con la sentenza ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), coadiutori e delegati nominati a norma dell'art. 129 c.c.i.

È evidente che per evitare una defatigante attività di ricerca, appare quantomai opportuno che questi dati siano già riportati nei rapporti riepilogativi, anche se negativi.

Rispondendo alle esigenze della prassi il codice prevede che una integrazione del compenso è liquidato nei casi di chiusura per completo soddisfacimento dei creditori ammessi o mancanza di insinuazioni al passivo, per le attività di cui all'art. 233, comma 2 (convocazione dell'assemblea per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione oppure richiesta la cancellazione dal registro delle imprese della società), nonché per le attività svolte fino a conclusione dei giudizi<sup>84</sup>.

Anche la disciplina della liquidazione degli acconti subisce una modifica, poiché la loro liquidazione è consentita salvo giustificati motivi, solo previa esecuzione (e non più mera presentazione) di un progetto di ripartizione parziale.

Viene inoltre previsto che se con la sentenza sono stati nominati esperti ai sensi

---

<sup>84</sup> Il secondo comma dell'art. 137 parla di "*una integrazione del compenso*", il che sembrerebbe far pensare ad un decreto di liquidazione ad hoc da pronunciarsi dopo che queste attività sono compiute. Poiché allora queste attività devono essere compiute prima della chiusura (poiché a chiusura intervenuta il curatore cessa dall'incarico e non potrebbe convocare l'assemblea), le soluzioni ipotizzabili sono 2: o il curatore nel richiedere la liquidazione del compenso rappresenta la ricorrenza dei relativi presupposti e chiede sin da subito la liquidazione del compenso aggiuntivo per le attività di cui all'art. 233 comma 2; oppure il curatore convoca l'assemblea, e successivamente, chiede al Tribunale la pronuncia del decreto di chiusura e di liquidazione del supplemento di compenso.





dell'articolo 49, comma 3, lettera b), il compenso dovuto al curatore è ridotto proporzionalmente in considerazione del compenso liquidato a tali soggetti.

Infine, in occasione delle vendite, il curatore può altresì chiedere al Tribunale una somma in conto del compenso finale, la quale viene prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Importanti chiarimenti vengono offerti al tema della liquidazione del compenso in caso di revoca della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Invero, l'art. 366, comma primo, modifica l'art. 147 del tu spese di giustizia, il quale oggi prevede che le spese della procedura e il compenso del curatore sono: a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Non vengono disciplinati i residuali casi, (quello in cui la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale non sia imputabile né al creditore, né al debitore), nel qual caso l'unica soluzione praticabile è quella per cui il compenso debba porsi a carico dell'erario.

Si prevede inoltre che l'accertamento circa la imputabilità della dichiarazione di apertura della liquidazione sia compiuto dalla Corte di Appello, la quale ne darà conto in sentenza.

### **Ripartizione finale.**

La disposizione dell'art. 232 è identica all'art. 117 l.fall. e va letta tenendo conto di quanto previsto dalla disciplina dei riparti parziali.

Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

### **Chiusura della procedura.**

#### **Casi di chiusura.**

Il codice ribadisce preliminarmente all'art. 233 cci i casi di chiusura già contemplati dal primo comma dell'art. 118, vale a dire:

- a) mancanza di insinuazioni al passivo;
- b) pagamento dei crediti e delle spese, anche prima del riparto finale;
- c) ripartizione finale;
- d) accertamento della inutilità della prosecuzione della procedura per insufficienza di attivo.

È una novità quella per cui la chiusura per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) determina, in capo al curatore, la nascita dell'obbligo di convocare l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. È chiaro che nel caso in cui l'assemblea non deliberi la prosecuzione dell'attività, il curatore dovrà chiedere la cancellazione della stessa dal registro delle imprese. A norma dell'art. 137 (art. 39 l.fall.) per queste attività è dovuta al curatore una integrazione del compenso<sup>85</sup>.

---

<sup>85</sup> La norma parla di “una integrazione del compenso”, il che sembrerebbe far pensare ad un decreto di liquidazione ad hoc da pronunciarsi dopo che queste attività sono compiute. Poiché allora queste attività devono essere compiute prima della chiusura (poiché a chiusura intervenuta il curatore cessa dall'incarico e non potrebbe convocare l'assemblea), le soluzioni ipotizzabili sono 2:

1 il curatore con la richiesta di liquidazione del compenso, rappresentando la ricorrenza dei



Si conferma inoltre che, negli altri casi di chiusura, il curatore deve chiedere la cancellazione dal registro delle imprese, salvo che non residuino procedimenti pendenti.

A tal proposito, poiché il curatore è chiamato a compiere tutte le attività prescritte dall'art. 233 dopo aver ottenuto al liquidazione del proprio compenso ed il rimborso delle spese, sarà necessario che sin dalla richiesta di liquidazione queste spese future siano già determinate.

### **Prosecuzione di giudizi dopo la chiusura.**

Si conferma all'art. 234 che la chiusura della procedura per intervenuta ripartizione dell'attivo non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi<sup>86</sup>, e non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, alla quale si provvede solo alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari.

A proposito della chiusura anticipata, occorre dare conto del sempre più diffuso orientamento, cui in questa sede si intende aderire<sup>87</sup> di procedere alla c.d. chiusura anticipata in assenza di beni da liquidare ed in pendenza di liti attive non solo nel caso in cui sia possibile allo stato un riparto finale (ex art. 233 comma 1 let. c), ma anche quando sarà possibile il riparto solo all'esito del giudizio o dei giudizi che resteranno pendenti.

Rispetto ai giudizi in corso il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, e la legittimazione si estende (novità) a tutti i procedimenti di cognizione, di esecuzione e cautelari strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

Si conferma che se è necessario rinunciare alle liti o transigere, il curatore deve chiedere l'autorizzazione al giudice delegato (non al comitato dei creditori, ormai decaduto): questo significa implicitamente che dopo la chiusura ed in pendenza di giudizi, nessuna comunicazione va più eseguita al comitato dei creditori, che va quindi espunto dai destinatari degli atti del curatore o del giudice delegato.

Si ribadisce che le somme necessarie per spese future ed eventuali, nonché le somme ricevute sono trattenute dal curatore come tutte le liquidità che affluiscono alla procedura (il che significa che la chiusura non determina l'estinzione del conto corrente) e sono oggetto di riparto supplementare quando sono definitivamente acquisite.

È una novità (recepita dalla prassi) quella per cui la chiusura per liti pendenti non dispensa il curatore dal deposito:

- dei rapporti riepilogativi periodici;

---

relativi presupposti, chiede sin da subito la liquidazione del compenso aggiuntivo per le attività di cui all'art. 233 comma 2 (soluzione secondo me preferibile);

2. il curatore convoca l'assemblea, e successivamente, chiede al Tribunale la pronuncia del decreto di chiusura e di liquidazione del supplemento di compenso (soluzione più aderente alla lettera della norma).

<sup>86</sup> L'ampiezza della previsione porta a ritenere che la chiusura operi indipendentemente dalla tipologia di procedimento esecutivo, compresi anche quelli nei quali il curatore sia subentrato a norma dell'art. 216, comma decimo, c.c.i. (art. 107, comma sesto, l. fall.) per proseguire nella sede individuale il procedimento precedentemente promosso dai creditori sui beni del fallito, quelli continuati o promossi dal curatore nei confronti di soggetti terzi, debitori del fallito o della massa; quelli che proseguono indipendentemente dalla liquidazione giudiziale poiché promossi dal creditore fondiario.

<sup>87</sup> E che trova un esplicito precedente in Trib. Forlì 21/12/2015- 03/02/2016 in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it) ed in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).



- di un supplemento di rendiconto;
- di un riparto supplementare di riparto (anche solo per distribuire le somme accantonate ai fini dei giudizi pendenti)

Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce al curatore le disposizioni necessarie per adempiere a tali incombenzi.

Infine, si esplicita che eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti: il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura; il tribunale provvede con decreto; entro dieci giorni successivi al deposito del decreto il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

### **Decreto di chiusura, effetti della chiusura, casi di riapertura ed effetti della riapertura.**

Il procedimento di chiusura della liquidazione giudiziale (regolamentato dagli artt. 235 – 239 cci) non ha subito innovazioni.

La procedura è chiusa con decreto del Tribunale, su istanza del curatore<sup>88</sup>, del debitore oppure d'ufficio.

Quando la procedura è chiusa per accertata impossibilità di soddisfacimento dei creditori, nel relativo procedimento deve essere coinvolto anche il comitato dei creditori dei creditori, che deve essere sentito.

Con il decreto di chiusura gli effetti della procedura cessano, e vengono meno gli organi della medesima (salvo che nel termine di giorni 30 non sia promosso reclamo alla Corte di Appello), salvi i casi di chiusura per liti pendenti, ed ai soli fini della prosecuzione dei giudizi e degli adempimenti successivi.

Si ribadisce che entro 5 anni dalla chiusura la procedura può essere riaperta dal Tribunale con sentenza, su istanza del debitore o di qualunque creditore, quando risultino consistenze patrimoniali del debitore tali da giustificare la riapertura. La riapertura determina la reviviscenza della figura del curatore.

L'unica novità riguarda l'esdebitazione, che è ostativa alla riapertura.

---

<sup>88</sup> Va ricordato che a norma dell'art. 16-bis, comma 9-quater, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, con la richiesta di chiusura il curatore dovrà altresì depositare un rapporto riepilogativo finale dell'attività svolta.